



COMMISSIONE INDIPENDENTE
PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE
SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Relazione Annuale 2026

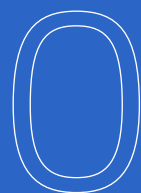
Presentazione del Presidente



COMMISSIONE INDIPENDENTE
PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO
ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE
SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Relazione Annuale 2026

Presentazione del Presidente



INTRODUZIONE

Signor Presidente della Camera,
Autorità, Signore e Signori,

desidero innanzi tutto esprimere il ringraziamento mio personale e degli altri componenti del Collegio al Presidente della Camera dei Deputati per l'accoglienza riservatoci, e a tutti i presenti per l'attenzione che ci attestano con la loro partecipazione. Presentiamo, oggi, la prima Relazione annuale della Commissione, che si è insediata il 1° ottobre 2025, per lo svolgimento di un mandato frutto – per i 5/7 dei componenti – della combinazione fra designazione governativa e parere a maggioranza qualificata delle Commissioni parlamentari di settore.

Nella contemporaneità, nell'ambito del generale movimento sportivo – quale straordinario strumento di educazione, salute, inclusione, coesione sociale e sviluppo – la dimensione del professionismo si contraddistingue per la complessità dell'intreccio, fisiologico, fra interessi particolari e interessi generali. Questo intreccio si appunta, nella infinita gamma delle situazioni rilevanti, in capo a soggetti diversissimi: appassionati e tifosi anche quando non nella veste di abbonati, giocatori e dirigenti, fisco e contribuenti comuni, Stato sociale e fruitori delle prestazioni a carico degli enti previdenziali, operatori del settore dell'entertainment e dei giochi legali, sistema bancario e finanziario, attori del sistema produttivo interessati, dall'esterno, ad abbinare il proprio marchio attraverso operazioni di sponsorizzazione, e molto altro ancora. E il riflesso di questo intreccio si riverbera nella coesistenza di più qualità soggettive: un club è, allo stesso tempo, protagonista delle competizioni sportive cui partecipa, ma anche, per limitarsi agli aspetti principali, contribuente ai fini fiscali e datore di lavoro, rispetto alla legge statale.

Il punto di partenza, certamente, resta lo sport nella sua essenza, elevato 4 anni fa, nel nostro Paese, a valore di rango costituzionale, ma il punto di arrivo – per il professionismo – è quel complesso intreccio.¹ Sempre, quel complesso intreccio, nell'ambito del quale ricercare e preservare un equilibrio tanto delicato quanto essenziale.

Per quanto qui più specificamente interessa, ad assumere rilievo è, in via primaria, l'intreccio fra interessi di matrice pubblicistica e interessi di ordine privatistico.

¹ Cfr. Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, decisione del 5 ottobre 2017, n. 74.



1

ASSETTI REGOLATORI

1.1 Autonomia dello sport, diritti nazionali e ordinamento UE

L'autonomia dello sport è un valore fondante, con attitudine a permeare lo spirito di un intero sistema.

Tuttavia, non è possibile assumerne un'accezione che la assolutizzi. Si rischierebbe, altrimenti, di disperdere il senso della distinzione, che deve invece rimanere ben ferma, tra l'autonomia dello sport necessaria e intangibile, e quella che, invece, necessaria e intangibile per lo sport non è, e viene talora difesa a protezione di altri interessi, che trovano nello sport soltanto la loro occasione, senza avere con l'essenza dello sport necessariamente a che fare.

Per usare una formula icastica, potremmo dire che la distinzione è fra l'autonomia dello sport e per lo sport, e l'autonomia, invece, con lo sport, o, se si preferisce, usando lo sport. Non è soltanto differente, è molto differente.

Sarebbe semplicistico e riduttivo farne una questione puramente domestica, limitata, cioè, ai confini nazionali.

Con riforme maggiori di quanto realizzato - non senza polemiche, negli ultimi due anni - nel nostro Paese, Regno Unito e Francia hanno mutato in profondità, nello stesso arco temporale, i rispettivi assetti riguardo al calcio professionistico. Stabilendo - in entrambi i casi, con legge statale - che, in UK, l'acquisizione di un club sia subordinata ad una preventiva autorizzazione condizionante di un organismo statale, titolato dalla prossima stagione, sempre ex lege, a rilasciare la licenza per iscriversi al campionato, e che, in Francia, non solo all'organismo di vigilanza è stato attribuito il potere di vietare l'acquisto di un club transalpino a chi sia proprietario di un club di un altro Paese, ma sono stati introdotti, fra l'altro, anche un tetto alle retribuzioni dei dirigenti, e un rapporto nella distribuzione dei ricavi da diritti tv fissato per legge tra maggior e minor percipiente.¹

Occorre necessariamente aggiungere, con riferimento a quanto accaduto nel Regno Unito e in Francia, che le rispettive Federazioni si sono dichiarate favorevoli al processo di riforma avviato dai rispettivi Governi e Parlamenti, e che FIFA e UEFA, ad oggi, non hanno rilevato nei due provvedimenti una forma di ingerenza governativa nell'autonomia delle istituzioni calcistiche nazionali. Fin qui, si è assunta come riferimento la legislazione dei

¹ Nel luglio 2025, il Parlamento inglese ha approvato il "Football Governance Act", che ha istituito un'autorità indipendente, l'Independent Football Regulator (di seguito, IFR), per la vigilanza sui primi 5 campionati calcistici, dalla Premier League alla National League, (116 club di Inghilterra e Galles). Il cambiamento di assetto che ne consegue è profondo. Innanzitutto, sarà la nuova autorità a rilasciare le licenze per la partecipazione ai campionati ai club aventi diritto, sulla base della verifica di criteri stabiliti dallo stesso organo, e non più da Federazioni o Leghe, attraverso un esame sulle fonti di finanziamento e sulla struttura societaria, sull'effettiva disponibilità delle risorse necessarie a far fronte ai propri impegni e sulla governance, le iniziative di coinvolgimento dei tifosi e gli impegni in materia di uguaglianza, diversità e inclusione. In secondo luogo, l'IFR vigilerà sulle acquisizioni societarie in maniera preventiva e vincolante: da quest'anno i potenziali acquirenti sono tenuti ad ottenere l'idoneità da parte dell'autorità vigilante, dimostrando, da un lato, la propria solidità economico - finanziaria e la fonte delle proprie risorse; dall'altro, la propria integrità (dei gruppi o delle persone fisiche), che sarà verificata sulla base di eventuali condanne per reati penali, procedimenti di natura regolamentare o disciplinare. Ma le nuove norme si spingono ben oltre: anche i dirigenti di vertice di ciascun club dovranno ottenere il via libera da parte dell'IFR, prima di poter assumere l'incarico per il quale sono stati selezionati. Spetterà a loro dimostrare la formazione relativa al ruolo da ricoprire, le competenze, valutate sulla base delle precedenti esperienze professionali, l'integrità, sulla base delle condotte messe in atto personalmente o da società nelle quali si siano in precedenza ricoperte posizioni di responsabilità (in relazione a fallimenti, insolvenza societaria, mancati pagamenti). Nel luglio scorso, è stata invece approvata, in Francia, la "Legge sull'organizzazione, la gestione e il finanziamento dello sport professionistico", ispirata dal Rapporto pubblicato da una commissione d'inchiesta istituita nel 2024 dal Senato, per indagare sui fondi di investimento nel calcio professionistico francese, che ha vissuto, negli ultimi 5 anni, una serie di criticità legate ai bandi per la vendita dei diritti tv domestici. Anche in questo caso, le innovazioni incidono in profondità, comportando i) il ridimensionamento delle attribuzioni delle Leghe, alle quali le Federazioni potranno revocare la "subdelega di servizio pubblico" in caso di gravi difficoltà, ii) la regolazione dell'ingresso di fondi privati e l'affidamento alla Corte dei Conti del controllo sulle società commerciali create da Federazioni o Leghe, per i cui dirigenti è stato inoltre stabilito un tetto alle retribuzioni, allineate a quelle previste per i dirigenti di enti pubblici a carattere commerciale, iii) una maggiore equità nella distribuzione dei ricavi da diritti tv, con un rapporto di 1 a 3 fissato per legge tra maggior e minor percipiente, iv) infine, è stato previsto il coinvolgimento a titolo consultivo delle associazioni di tifosi nella governance dei club. E, per la prima volta nel panorama europeo, è stata introdotta una disciplina specifica riguardo alle proposte di acquisizione di un club francese in regime di multiproprietà con uno straniero, le cd "Multi club ownership". In tali casi, la legge francese ha attribuito alla Direzione Nazionale di Controllo di Gestione (DNCG) di ciascuna disciplina il compito di valutare la legittimità di questo tipo di operazioni, con potere di opporre se del caso un veto.



singoli Stati membri. Ma la necessità di ricondurre al perimetro naturale i confini propri dell'ordinamento sportivo, e, di riflesso, della sua autonomia, ha interessato, in più occasioni, anche il diritto UE. A quest'ultimo riguardo, a metà dello scorso mese di luglio, con una sentenza di grande importanza, la Corte di giustizia europea ha ricordato che, laddove si crei una tensione fra ordinamento sportivo e ordinamento comunitario, riguardo a decisioni regolate dal primo che tocchino le libertà fondamentali stabilite dal secondo attraverso il Trattato, è l'ordinamento sportivo a doversi adeguare, non viceversa. La definitività di quelle decisioni è infatti conseguibile, per la Corte, solo all'esito del vaglio di un giudice che sia precostituito "per legge".²

E' dalla complessità dell'intreccio fra interessi particolari e interessi generali, che per lo sport professionistico origina l'inevitabilità di un sistema delle fonti che si spinga oltre la norma federale, per abbracciare e includere, con riferimento a specifici ambiti, e quello dei controlli finanziari sui club è certamente fra questi, non solo la normativa comunitaria ma anche le legislazioni nazionali. Su questo, occorre tuttavia essere molto chiari, ad evitare fraintendimenti: affermare che alcuni peculiari spazi del sistema sportivo siano regolabili dalla norma statale o da quella comunitaria, o perfino ad esse riservati, non significa che tutto può essere regolato da fonti del diritto di matrice non federale. Il punto è un altro, anzi quello in un certo senso opposto: semplicemente, l'univoca linea di tendenza che si sta sviluppando su scala continentale mette a nudo la fragilità dell'asserzione assolutizzante secondo la quale nessuno spazio del sistema sportivo potrebbe essere regolato, mai, con una fonte diversa dalla norma federale.

Di fronte a queste non contrastate spinte al cambiamento che si sono già oggettivizzate nel nostro Continente, lo scenario viene ad atteggiarsi in modo differente da come si teneva, da molti, a pensarlo: non più mondi separati, ma territori confinanti. Dove il primo tema che viene a porsi è cooperare nell'individuazione del punto più appropriato in cui tracciare una linea di demarcazione utile non già ad alzare muri ma a definire, piuttosto, spazi di convivenza. Senza chiusure a riccio di carattere pregiudiziale, e di contro senza superare, con la norma statale (italiana, piuttosto che inglese o francese), oppure con quella comunitaria, la soglia del necessario.

A ben vedere, quella che sta tramontando in Europa, non è, allora, l'autonomia dell'ordinamento sportivo, quanto un'idea estremizzata di essa. L'idea, in particolare, che nulla di quanto esistente possa essere anche solo posto in discussione, tantomeno in ambito, e con norme, extrafederali. Che per tanto, anzi per troppo tempo sia stato così, non significa anche che la nostra aspettativa sia o debba essere che continuerà ad essere così. Situazioni, regole, cicli, persone: tutto cambia e questo apre e si apre, semprechè ve ne sia la volontà, a rinnovate dinamiche di confronto. Di costruttivo, confronto.

In questa Commissione, convinte e autentiche spinte riformistiche dello sport professionistico italiano potranno trovare – sempre – attento ascolto e fattiva collaborazione, senza pregiudizi né compiacenze. E mi sento di aggiungere che identica postura istituzionale potranno trovarvi quegli sport – diversi da calcio e pallacanestro – che al professionismo intenderanno passare.

² Il 16 luglio scorso, la Corte di giustizia UE, con una decisione destinata a lasciare un segno profondo, ha fissato un principio estremamente importante: quando una sanzione inflitta secondo le regole dell'ordinamento sportivo pregiudica in concreto una delle libertà riconosciute alla persona fisica dal Trattato UE, anche ove si tratti di un tesserato è solo un giudice precostituito "per legge" che può farle acquisire carattere definitivo. In altri termini, per il diritto UE, in simili casi, una misura afflittiva di matrice sportiva deve – per poter acquisire ultimatività di effetti – ottenere l'avallo di un organo giudicante al quale solo la legge statale può dare forma e sostanza di "giudice".

1.2 Controlli finanziari a garanzia di un interesse generale, dal 1991

Nel nostro ordinamento statale, come in quello delle altre democrazie liberali occidentali, il radicamento di una funzione pubblica si giustifica soltanto laddove sia ravvisato sussistente un interesse generale, nel senso più pieno di questa espressione.

Da questa angolazione, il punto di svolta in materia di controlli finanziari sullo sport professionistico può individuarsi, per il nostro Paese, essenzialmente nella sentenza n. 28164 del 27 giugno 2013 della Corte di Cassazione.³

Nell'occasione, la Suprema Corte fu chiamata a stabilire se la Co.Vi.Soc., organo federale all'epoca deputato allo svolgimento dei compiti di controllo finanziario in parte analoghi a quelli oggi intestati a questa Commissione, potesse essere considerato soggetto avente natura pubblicistica e rientrare fra gli organi di controllo riconducibili al dettato dell'art. 2238 cod. civ. anche quando non svolgente compiti di verifica della destinazione e dell'utilizzo di fondi pubblici provenienti dal C.O.N.I., ma, piuttosto, compiti di verifica dei bilanci delle società di calcio iscritte o iscrivende a campionati professionistici. Pronunciandosi, la Cassazione ha stabilito che, quando la Co.Vi.So.C. operava quale organo di verifica della regolarità dei bilanci delle società calcistiche, entravano in gioco finalità di natura pubblicistica. Ciò perché lo Statuto del C.O.N.I. (artt. 20, comma 4, e 23) riconosce (ancora oggi, va aggiunto) che *"oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici ..."*

A suffragare questa conclusione, stava allora – come utilmente precisato dalla Corte di Cassazione – anche la legge 23 marzo 1981, n. 91, che all'art. 12, disciplinava la *"garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi"* e prevedeva che *"per delega del C.O.N.I."* spettava alle federazioni sportive nazionali attivare i controlli di *"verifica dell'equilibrio finanziario"* delle società e assumere i provvedimenti conseguenti. Oggi, attesa l'intervenuta abrogazione della legge 23 marzo 1981, n. 91 ad opera del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la conclusione raggiunta nel 2013 dalla Suprema Corte conserva intatta la sua attualità basandosi non più sul ricordato art. 12 della prima, bensì sull'art. 13, comma 10 bis, del secondo, dal tenore se possibile ancora più univoco.

Dalla legge del 1991 all'art. 13, comma 10 bis, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, per giungere da ultimo all'art. 13 bis di quest'ultimo Decreto, introdotto dalla riforma del 2024, è rimasto dunque fermo che il sistema dei controlli finanziari sulle società sportive

Nel nostro ordinamento statale, come in quello delle altre democrazie liberali occidentali, il radicamento di una funzione pubblica si giustifica soltanto laddove sia ravvisato sussistente un interesse generale, nel senso più pieno di questa espressione.

³ La Suprema Corte ha successivamente riaffermato questa posizione con sentenza della sezione V penale, 10 marzo 2015, n. 10108.



professionistiche, e prima ancora le finalità da cui sorge l'esigenza del loro apprestamento e della loro organizzazione, nonché, infine, la soggezione in ogni caso ad un potere pubblico sovraordinato quale quello di approvazione del CONI, trovavano il loro punto di origine nella legge statale, e non al di fuori di essa.⁴

E come ad essa è dato di istituire e regolare tale tipo di controlli, alla medesima è data anche la possibilità di devolvere ad altro soggetto il loro esercizio, o – come accaduto nel 2024, con la istituzione di questa Commissione – di creare ex novo un soggetto che li eserciti, affinché essi siano svolti in forma “terza”, quale univocamente sancita dall'art. 13 bis, già a partire dalla sue stessa denominazione.

In definitiva, nel nostro Paese la relazione fra legge statale e controlli finanziari sui club professionistici è ultratrentacinquennale, e rappresenta, dunque, una evidenza ormai da tempo oggettivizzata.

⁴ Nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, e in armonia con le coeve esperienze affermatesi in UK, Francia e UE, le odierne coordinate del sistema italiano, riguardo ai controlli finanziari sui club, sono dunque venute conformandosi come segue:

- sul piano regolatorio complessivo, controlli e vigilanza sull'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche sono – come in passato – disciplinati dalla legge statale (artt. 13, comma 10 bis e 13 bis, D.lgs. n. 36 del 2021), rappresentando una funzione pubblica a presidio di un interesse generale, nel quale si compendiano i valori primari del regolare svolgimento dei campionati e dell'equa competizione (al riguardo, v. da ultimo Corte federale d'appello, SS.UU., Decisione/0093/CFA-2025-2026);
- alcuna norma dell'ordinamento sportivo potrebbe, conseguentemente, sopprimerli;
- l'allocazione di dette attribuzioni di controllo e vigilanza in capo a questa Commissione è parimenti regolata dalla legge statale (art. 13 bis, del suindicato D.lgs.);
- alcuna norma dell'ordinamento sportivo potrebbe autonomamente disporre una diversa allocazione, in contraddizione con la legge statale, quale sopra indicata.

Guardando alla sostanza e alla forma delle cose, deve individuarsi nella continuità – dalla legge del 1991 sino all'art. 13 bis più volte citato – della regolazione con legge statale dei controlli finanziari sulle società sportive professionistiche la base della perdurante attualità alla decisione chiarificatrice della Corte di Cassazione del 2013, nella parte in cui ha stabilito che essi sono caratterizzati da finalità pubblicistiche, in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati, e, quindi, dell'equa competizione (secondo la Cassazione, più esattamente, “Di tali finalità partecipano i controlli sui bilanci delle società di calcio e sull'esistenza dei requisiti di equilibrio finanziario richiesti dalla F.I.G.C. per l'iscrizione ai campionati”).

2

ANDAMENTO DEL SETTORE



2.1 L'equilibrio economico-finanziario come una condizione multidimensionale

Sulla base della letteratura economico-aziendale, economica e di management sportivo, nonché della prassi regolatoria e di analisi settoriale, abbiamo letto l'equilibrio economico-finanziario come una condizione multidimensionale: non un singolo numero, non una soglia isolata, ma la capacità del club di sostenere nel tempo la propria attività sportiva e aziendale attraverso redditività operativa, liquidità, solidità patrimoniale, governance adeguata e compatibilità tra ambizione sportiva e vincoli di sostenibilità.

È una definizione importante, perché nello sport professionistico il club non è un'impresa qualsiasi. È certamente una società che deve rispettare le regole dell'economicità, della corretta amministrazione e della continuità aziendale; ma è anche un attore necessario della competizione, un presidio identitario per il territorio, un interlocutore di creditori pubblici e privati, un datore di lavoro per tesserati e dipendenti, e un soggetto la cui crisi può incidere sulla regolarità del campionato e sull'equa competizione. Per questa ragione, l'analisi della Commissione si è fondata su una lettura integrata di indicatori economici, patrimoniali e finanziari, finalizzata a cogliere non soltanto il risultato, ma la qualità del risultato; non soltanto il debito, ma la sua sostenibilità; non soltanto la liquidità disponibile in un dato momento, ma la capacità del club di adempiere regolarmente

INDICATORI DI MONITORAGGIO DELLO SPORT PROFESSIONISTICO DA LETTERATURA E PRASSI

Dimensione	Indicatore	Che cosa misura
Equilibrio economico – indicatori di risultato	EBITDA / MOL	Redditività operativa lorda
	Reddito operativo / EBIT	Redditività della gestione operativa
	Reddito netto	Risultato dell'esercizio
Equilibrio economico-patrimoniale – indicatori di ritorno	ROI	Rendimento del capitale investito
	ROE	Rendimento del patrimonio netto
	ROA	Rendimento dell'attivo
	ROS / EBIT su ricavi	Margine operativo sulle vendite / sui ricavi
	Rendimento dell'investimento nella rosa (ad es. margine operativo ricorrente / valore netto dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti)	Capacità delle risorse investite nei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di generare risultati economici o valore patrimoniale coerenti con il capitale impiegato
Equilibrio economico – indicatori di composizione economica	Tasso di crescita dei ricavi	Dinamica temporale della base ricavi
	Incidenza dei ricavi caratteristici sui ricavi totali	Peso dei ricavi ricorrenti sul totale
	Incidenza dei ricavi non ricorrenti sui ricavi totali	Dipendenza da componenti straordinarie o non ricorrenti
	Peso dei diritti audiovisivi sui ricavi totali	Dipendenza dal broadcasting
	Peso dei ricavi commerciali sui ricavi totali	Capacità di monetizzare brand, sponsor e partnership
	Peso dei ricavi da matchday sui ricavi totali	Capacità di generare ricavi da stadio / arena
	Peso delle plusvalenze / player trading revenues sui ricavi totali	Dipendenza dal mercato dei trasferimenti
	Costo del personale / ricavi	Incidenza complessiva del costo del lavoro
	Costo del personale sportivo / ricavi	Peso specifico del lavoro sportivo
	Ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive / ricavi	Peso economico degli investimenti in atleti
	Costi operativi totali / ricavi	Assorbimento complessivo della struttura operativa
	Oneri finanziari / ricavi oppure oneri finanziari / EBIT	Peso del debito sul risultato economico

Equilibrio economico – indicatori di sostenibilità del risultato	Risultato ante plusvalenze	Risultato depurato dalle cessioni di calciatori
	EBITDA ante trading calciatori	Margine operativo “core”
	Reddito operativo ante componenti non ricorrenti	Redditività operativa strutturale
	Margine operativo ricorrente	Margine prodotto da sole componenti ripetibili
	Capacità dei ricavi ricorrenti di coprire costo del lavoro e ammortamenti	Tenuta della gestione caratteristica rispetto ai costi più rigidi
	Break-even strutturale al netto di poste straordinarie o eccezionali	Equilibrio “vero” della gestione
Equilibrio finanziario	Operating Cash Flow (OCF)	Liquidità generata dalla gestione caratteristica
	Current ratio	Copertura delle passività correnti con attività correnti
	Quick ratio / acid test	Copertura delle passività correnti con attività più liquide
	No overdue payables	Assenza di debiti scaduti verso club, dipendenti, fisco, previdenza, UEFA / licenziante
	Dipendenza dalla proprietà / dependence on ownership (ad es. apporti netti della proprietà / fabbisogno finanziario complessivo del periodo)	Grado in cui la continuità del club dipende da ricapitalizzazioni, finanziamenti soci o altri apporti dei proprietari
Equilibrio patrimoniale	Patrimonio netto / net equity	Solidità patrimoniale residua
	Debt-to-equity ratio	Rapporto tra debiti e mezzi propri
	Net debt / EBITDA	Peso del debito rispetto alla capacità di generare margini
	Incidenza dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive sull'attivo totale	Peso degli intangibili sportivi sulla struttura patrimoniale
Qualità del modello di business	Diversificazione dei ricavi	Distribuzione delle fonti di ricavo
	Concentrazione dei ricavi su una singola fonte	Dipendenza da broadcasting, sponsor principale o player trading
	Esposizione al rischio di retrocessione (ad es. = ricavi fortemente sensibili alla categoria / ricavi totali)	Effetto potenziale della retrocessione sui ricavi futuri
	Dipendenza da plusvalenze / transfer profits	Grado in cui il club regge grazie alla cessione di atleti

ai propri obblighi e di non dipendere in modo strutturale da interventi emergenziali.⁵ Da questa analisi emerge un dato di fondo: non esiste un solo modello di sostenibilità, così come non esiste un solo modello di vulnerabilità. Abbiamo individuato, piuttosto, alcuni cluster, cioè profili ricorrenti:

- club che dispongono di ricavi ricorrenti ampi e diversificati e che riescono, almeno in parte, ad assorbire il costo della struttura sportiva;
- club che utilizzano il player trading come leva ordinata di valorizzazione degli atleti e non come semplice strumento emergenziale di copertura delle perdite;

⁵ Precisazione metodologica: l'analisi ha considerato complessivamente 97 bilanci, di cui 81 riferiti al calcio professionistico maschile e 16 alla Serie A maschile di pallacanestro. Per il calcio maschile, il perimetro comprende 20 società di Serie A, 20 di Serie B e 41 di Serie C; per la pallacanestro, comprende le 16 società partecipanti al campionato professionistico di Serie A maschile considerate nell'analisi. Gli indicatori economici sono stati letti sulla base degli ultimi bilanci disponibili; gli indicatori patrimoniali e finanziari sono stati integrati, ove previsto e in coerenza con gli adempimenti applicabili alle diverse discipline, dalle situazioni contabili intermedie disponibili. Le aggregazioni sono state effettuate sulla base dei club ufficialmente ammessi ai rispettivi campionati professionistici della stagione sportiva 2026/2027, così da disporre di un perimetro omogeneo di osservazione. La Serie A femminile di calcio è stata considerata separatamente, in ragione della peculiare configurazione giuridico-societaria del relativo perimetro.



- club con dimensione economica rilevante, ma con margini assorbiti da stipendi, ammortamenti, svalutazioni e oneri finanziari;
- club nei quali la continuità dipende in misura significativa da apporti della proprietà, nuovo indebitamento, dilazioni, realizzi di mercato o successive azioni correttive.

Nel calcio maschile, il quadro resta caratterizzato da tensioni strutturali: negli ultimi venti anni i club hanno accumulato perdite aggregate molto rilevanti: il valore della produzione è cresciuto, ma i costi sono cresciuti di più. Il problema, dunque, non è soltanto generare nuovi ricavi; è impedire che ogni incremento dei ricavi venga immediatamente assorbito da una crescita dei costi, in particolare del costo della rosa, degli ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e degli oneri finanziari.

In Serie A, la criticità principale non è sempre la capacità di produrre ricavi o marginalità operativa lorda. Molti club della massima serie dispongono di una scala economica significativa e, in diversi casi, riescono a generare EBITDA positivo. Tuttavia, quella marginalità viene spesso assorbita dal costo complessivo della rosa, dagli ammortamenti e dalle svalutazioni dei calciatori, dagli oneri finanziari e dalla necessità di ricorrere al player trading per completare l'equilibrio del conto economico. La crescita dei ricavi, da sola, non basta se non si traduce in rafforzamento patrimoniale, disciplina sui costi e maggiore qualità della liquidità.

In Serie B, la tensione assume una forma diversa. La categoria vive fisiologicamente tra l'ambizione della promozione e il rischio della retrocessione. Questo può indurre le società a sostenere costi non sempre proporzionati alla base ricorrente dei ricavi. Qui il punto critico è spesso il rapporto tra obiettivo sportivo e capacità economica effettiva. Anche scostamenti non enormi nei tempi di incasso o di pagamento possono produrre tensioni di liquidità. La sostenibilità della Serie B richiede quindi particolare attenzione alla proporzione tra costo della rosa, ricavi ricorrenti, patrimonio netto e fabbisogni finanziari della stagione.

In Serie C, il profilo di rischio è ancora più sensibile. La base economica e patrimoniale è più ridotta; di conseguenza, anche squilibri di importo assoluto contenuto possono compromettere rapidamente la continuità. La fragilità non dipende soltanto dalla misura della perdita, ma dalla capacità del club di assorbirla. In questa categoria pesano in modo particolare la dipendenza dal sostegno della proprietà, la limitata diversificazione dei ricavi, l'incidenza dei debiti correnti, fiscali e contributivi, e la difficoltà di correggere tempestivamente situazioni di deterioramento. Non è casuale che proprio nella Serie C si concentri storicamente la maggior parte delle non ammissioni, delle rinunce, delle esclusioni e delle crisi societarie. È il punto più delicato della piramide professionistica.

Il calcio femminile professionistico è un settore in sviluppo, nel quale la crescita della visibilità e dell'interesse commerciale rappresenta un dato positivo. Ma proprio la fase di sviluppo comporta un incremento dei costi e una dipendenza ancora significativa da risorse distribuite centralmente, sostegni esterni o integrazione con società maschili. La sua sostenibilità non può essere valutata con gli stessi parametri del calcio maschile: richiede un percorso graduale, fondato su crescita dei ricavi propri, controllo dei costi, rafforzamento della base commerciale, trasparenza nei rapporti con le società di riferimento e consolidamento di un modello industriale autonomo.

La pallacanestro professionistica presenta un modello ancora diverso. La Serie A non è un settore minore: ha rilevanza sportiva, commerciale e territoriale. La scala economica è però più contenuta rispetto al calcio e il modello dei ricavi è maggiormente legato a sponsorizzazioni, ticketing, arene, radicamento locale e sostegno della proprietà. Ne

deriva una sostenibilità meno dipendente dai diritti audiovisivi rispetto al calcio, ma più esposta alla concentrazione delle entrate su pochi sponsor, finanziatori o proprietà. Anche nel basket, quindi, la solidità non dipende soltanto dal risultato di esercizio, ma dalla stabilità delle fonti di ricavo, dalla qualità della governance, dalla liquidità e dalla capacità della proprietà di sostenere il progetto in modo trasparente e durevole.

Da questa lettura emergono anche indicazioni costruttive. I modelli più sostenibili non sono necessariamente quelli che rinunciano all'ambizione sportiva. Sono quelli che la governano. Un club è più robusto quando fonda il proprio equilibrio su ricavi ricorrenti e diversificati, controllo del costo del personale e della rosa, uso programmato e non emergenziale del player trading, adeguata patrimonializzazione, proprietà trasparenti e finanziariamente credibili, presidio tempestivo della liquidità e regolarità degli adempimenti fiscali, contributivi e verso i tesserati. In questa prospettiva, anche le infrastrutture assumono rilievo economico-finanziario. Stadi, arene e impianti moderni non sono soltanto luoghi della competizione sportiva. Sono strumenti industriali. Quando sono effettivamente valorizzati, consentono di ampliare i ricavi da biglietteria, hospitality, eventi, attività commerciali e sfruttamento del brand, riducendo la dipendenza da fonti più volatili. Il tema infrastrutturale, quindi, non è esterno alla sostenibilità: ne è una delle leve. La conclusione che traiamo è chiara. La sostenibilità economico-finanziaria non è alternativa alla competitività sportiva. Al contrario, l'ambizione sportiva può essere credibile nel tempo solo se poggia su basi economiche, patrimoniali e finanziarie coerenti. Il compito della vigilanza non è sostituirsi alle scelte industriali dei club, né omologare modelli diversi. È aiutare il sistema a leggere per tempo i segnali di vulnerabilità, distinguendo il rischio governato dal rischio subito, la fisiologica assunzione di rischio imprenditoriale dal deterioramento progressivo degli equilibri, il player trading programmato da quello emergenziale, il sostegno proprietario stabile dall'intervento episodico. Prevenire, in questo ambito, significa intervenire prima che la difficoltà diventi crisi conclamata: nell'interesse del singolo club, ma anche della regolarità del campionato, dei tesserati, dei creditori, dei tifosi e dell'equa competizione.

2.2 La fragilità del sistema

In questo primo anno le principali criticità sono state riscontrate in Serie C: a novembre 2025 il FC Rimini è stato posto in liquidazione volontaria dall'assemblea dei soci, quindi è stato escluso dal campionato; è l'ottavo episodio del genere solo negli ultimi 10 anni.⁶ Stessa sorte, al termine della stagione, per la Ternana, con la conseguente revoca dell'affiliazione e il ripescaggio del Foggia, già retrocesso.

Nella pallacanestro, a gennaio la FIP ha escluso dalla Serie A, la Trapani Shark, per la "palese alterazione della uguaglianza competitiva", dopo le penalizzazioni per 10 punti complessivi e il blocco del mercato, con successiva revoca dell'affiliazione.

Riguardo le situazioni di criticità è emerso un ulteriore profilo di attenzione, riguardo l'utilizzo di crediti fiscali e altri strumenti destinati a fronteggiare esigenze di liquidità. Seppur costituiscano meccanismi legittimi, il ricorso a operazioni particolarmente complesse o caratterizzate da insufficienti verifiche sulla provenienza e sulla validità dei crediti può esporre le società a rilevanti rischi, come quello di trovarsi in mano crediti d'imposta fittizi o inesistenti crediti Iva. Era accaduto, nelle scorse stagioni, a Reggina, Taranto, Brescia, poi fallite e scomparse dal calcio professionistico; nei mesi scorsi, è toccato al FC Trapani 1905, che ha accumulato un totale di 25 punti di penalizzazione nel corso della stagione appena conclusa, per poi retrocedere; al Rimini, di cui abbiamo già

⁶ Dopo quelli relativi a Modena, Pro Piacenza, Matera, Trapani, Catania, Taranto e Turrís.



detto; all’Imolese, oggi in Serie D e in stato di liquidazione fallimentare, che negli anni in Serie C (2018 – 2023) avrebbe utilizzato crediti inesistenti derivanti dal “bonus facciate” connessi a lavori in realtà mai realizzati, come appurato dalla Guardia di Finanza nell’inchiesta conclusa a febbraio 2026.”⁷ Hanno suscitato attenzione, sempre in Serie C, le situazioni di Siracusa e Triestina: entrambe hanno subito pesanti penalizzazioni (11 e 24 punti) a causa di mancati adempimenti relativi a emolumenti, contributi e ritenute; sono poi retrocesse, pur riuscendo a garantire la continuità aziendale e sportiva grazie al piano di risanamento accolto dai rispettivi Tribunali cittadini.

Le situazioni di fragilità, in aree di forte disagio sociale, possono inoltre esporre le società a pressioni illecite o vere e proprie attività criminali, attraverso l’infiltrazione nelle tifoserie organizzate o nell’apparato dirigenziale. Come accaduto, nei mesi scorsi, a tre club posti in amministrazione giudiziaria: Foggia, Crotone (Serie C) e Juve Stabia (Serie B). Su quest’ultima, la Commissione ha seguito, pur non avendo competenze specifiche, la transizione della proprietà, dal fondo Brera Holdings/Solmate alla Stabia Capital S.r.l., il successivo sequestro delle quote societarie e dell’intero patrimonio aziendale, disposto dal Tribunale di Napoli, su proposta della Direzione Nazionale Antimafia e la conclusione della vicenda con l’acquisizione da parte di una nuova proprietà la Domus S.r.l., anch’essa poco dopo al centro di una inchiesta per crediti fiscali indebitamente generati per 14 milioni.⁸ I casi citati, come detto, non sono isolati: dall’analisi svolta, emerge che tra il 1986-87 ed il 2025-26, sono state 209 le società di calcio non ammesse ai campionati professionistici (o rinunciatarie all’iscrizione) e 9 quelle escluse a stagione in corso, a causa di gestioni finanziarie insostenibili, debiti crescenti o fallimenti (oltre a 4 società promosse dalla Serie D che hanno poi rinunciato ad iscriversi per gli eccessivi adempimenti da rispettare). Tra questi 218 casi, la maggioranza riguarda la Serie C (200, 91,6%), mentre minore è l’impatto sulla Serie B (17/7,8%) e quasi nullo sulla Serie A (1/0,4%). Sono state inoltre notate numerose situazioni recidive: nel periodo considerato 49 società si sono dissolte da 2 a 6 volte, in un vortice continuo di retrocessioni, fallimenti, rinascite agevolate dalle normative federali, promozioni, nuovi fallimenti. Tra queste 49 società, 19 contano da 3 a 4 episodi, fino ai 5 casi di Varese, Campobasso e Potenza, ed ai 6 di Sambenedettese e Taranto. Nella Serie A di pallacanestro, dal 2000 ad oggi, si contano invece 11 società non ammesse o rinunciatarie e 2 escluse o ritiratesi a stagione in corso.

Va considerato, infine, che quando una società sportiva scompare, a differenza di quanto avviene in altri settori produttivi, gli effetti che si producono non sono limitati alla sfera imprenditoriale, ma travolgono la regolarità delle competizioni e la credibilità delle istituzioni sportive, potendo comportare una significativa riscrittura della classifica, e dunque generando distorsioni e disordine nell’intero sistema sportivo, ledendo di riflesso le aspettative e i diritti di tesserati, creditori e tifosi, con ripercussioni di variabile intensità sulle stesse comunità territoriali di riferimento.

FIGC / NON AMMESSE/RINUNCIATARIE* O ESCLUSE DAL 1986-87 AL 2025-26 / DETTAGLIO PER CATEGORIA			
SERIE A	SERIE B	SERIE C	TOTALE
1	17	200	218
0,4%	7,8%	91,7%	100%

⁷ Secondo l’indagine svolta dall’autorità giudiziaria, avrebbe utilizzato crediti inesistenti derivanti dal “bonus facciate. Sono emersi ricavi non dichiarati al fisco per circa 2 milioni di euro e un’Iva indebitamente detratta per circa 230.000 euro; denunciate alla Procura della Repubblica di Bologna due persone per il reato di indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.

⁸ Nell’ambito della quale è stato contestato al legale rappresentante il reato di truffa aggravata nelle erogazioni pubbliche del superbonus 110%.

FIGC / NON AMMESSE/RINUNCIATARIE* O ESCLUSE DAL 1986-87 AL 2025-26 / DETTAGLIO PER STAGIONE				
STAGIONE	NON AMMESSE/RINUNCIATARIE*		ESCLUSE	
	Nr	Club	Nr	Club
1986/87	1	Palermo (B)		
1987/88	1	Montebelluna (C2)		
1988/89	3	Nocerina, Entella, Pistoiese (C2)		
1989/90	4	Benevento, Cynthia Genzano, Sorrento (C2)		
1990/91	4	Brindisi, Pro Vercelli, La Palma, Frosinone (C2)		
1991/92	3	Torres, Livorno, Pro Cavese (C2)		
1992/93				
1993/94	9	Bologna, Taranto, Ternana, Vis Pesaro, Casertana, Catania, Messina (C1), Casale e Varese (C2)		
1994/95	11	Pisa, Triestina, Potenza, Sambenedettese (C1), Mantova, Giarre, Akragas, Viareggio, Cerveteri, Monopoli, L'Aquila (C2)		
1995/96	5	Crevalcore, Barletta, Siracusa (C1), Pro Vasto e Grosseto (C2)		
1996/97	1	Nola (C2)		
1997/98	1	Matera (C2)		
1998/99	3	Ischia Isolaverde (C1), Avezzano, Bisceglie (C2)		
1999/00				
2000/01	2	Marsala, Saronno (C2)		
2001/02	4	Ravenna, Savoia (C1), Atletico Catania, Juve Stabia (C2)		
2002/03	4	Fiorentina (B*), Lecco (C1), Fasano, Sant'Anastasia (C2).		
2003/04	7	Cosenza (C1), Alessandria, Alzano Virescit, Gladiator, Poggibonsi, Pordenone, Thiene (C2)		
2004/05	11	Torino (A), Ancona, Napoli (B*), Viterbese (C1*), Brindisi, Isernia, L'Aquila, Meda, Palmese, Paternò, Varese (C2).		
2005/06	10	Perugia, Salernitana, Venezia (B*), Benevento, Fid. Andria, Reggiana, SPAL (C1*), Como, Sora, Vis Pesaro (C2).		
2006/07	8	Catanzaro, Sassari Torres, Gela (C1*), Acireale, Chieti, Fermana, Fortis Spoleto, Gualdo (C2)		
2007/08	1	Tempio (C2)		
2008/09	9	Messina (B), La Spezia, Massese, Lucchese (1a Div), Castelnuovo, Martina, Nuorese, Torres, Teramo (2a Div).		
2009/10	8	Avellino, Pisa, Treviso, Venezia (1a Div), Biellese, Ivrea, Pistoiese, Sambenedettese (2a Div).		
2010/11	18	Ancona (B), Arezzo, Figline, Gallipoli, Mantova, Perugia, Real Marcianise, Rimini (1a Div), Alghero, Cassino, Itala San Marco, Legnano, Manfredonia, Monopoli, Olbia, Pro Vercelli, Sangiustese, Scafatese (2a Div).		
2011/12	14	Atletico Roma, Gela, Lucchese, Ravenna, Salernitana (1a Div), Brindisi, Canavese, Cavese, Cosenza 1914, Crociati Noceto, Matera, Rodengo Saiano, Sangiovese, Sanremese (2a Div).		
2012/13	8	Foggia, Pergocrema, Taranto, Siracusa (1a Div), Piacenza, SPAL, Triestina, Giulianova (2a Div).		
2013/14	7	Tritium (1a Div), Andria, Borgo a Bruggiano, Campobasso, Portogruaro, Sambenedettese, Treviso (2a Div).	1	Nocerina**

*: sono indicate le società non ammesse o quelle che, pur aventi diritto, non hanno presentato domanda. **: esclusa per illecito sportivo



STAGIONE	NON AMMESSE/RINUNCIATARIE*		ESCLUSE	
	Nr	Club	Nr	Club
2014/15	3	Siena (B), Padova, Viareggio (C)		
2015/16	9	Parma (B), Barletta, Grosseto, Monza, Real Vicenza, Reggina, Varese, Venezia (C). Il Castiglione promosso dalla D rinuncia all'iscrizione.		
2016/17	4	Martina, Pavia, Rimini, Virtus Lanciano (C) Lo Sporting Bellinzago promosso dalla D rinuncia all'iscrizione.		
2017/18	5	Latina, Como, Maceratese, Messina, Mantova (C)	1	Modena (C, 12a)
2018/19	6	Avellino, Bari, Cesena (B), Mestre, Reggiana, F. Andria (C)	2	Pro Piacenza (C, 27a), Matera (C, 26a)
2019/20	6	Palermo (B), Albissola, Arzachena, Lucchese, Siracusa, Foggia (C)		
2020/21	3	Sicula Leonzio, Robur Siena (C) Il Campodarsego promosso dalla D rinuncia all'iscrizione.	1	Trapani (3a)
2021/22	6	Chievo (B), Carpi, Casertana, Novara, Sambenedettese (C) Il Gozzano promosso dalla D rinuncia all'iscrizione	1	Catania (36a)
2022/23	2	Campobasso, Teramo (C)		
2023/24	3	Reggina (B), Pordenone e Siena (C)		
2024/25	1	Ancona (C)	2	Taranto (C, 29a), Turris (C, 30a)
2025/26	3	Brescia, Lucchese, Spal (C)	1	Rimini (C, 15a)
2026/27	1	Ternana		

*: sono indicate le società non ammesse o quelle che, pur aventi diritto, non hanno presentato domanda.

FIP / NON AMMESSE O ESCLUSE DAL 2001-02 AL 2025-26 / DETTAGLIO PER STAGIONE				
STAGIONE	NON AMMESSE		ESCLUSE	
	Nr	Club	Nr	Club
2001/02	1	Scaligera Muller Verona		
2003/04	1	Virtus Bologna		
2005/06	1	Scavolini Pesaro		
2006/07	1	BT Roseto		
2008/09	2	Basket Napoli, Upea Capo d'Orlando		
2009/10	1	Nuova AMG Sebastiani Basket Napoli		
2014/15	1	Mens Sana Siena		
2015/16	1	Virtus Roma		
2017/18	1	Juve Caserta Basket		
2020/21	1	Pistoia Basket		
2021/22			1	Virtus Roma (ritirata)
2025/26			1	Trapani Shark
TOTALI	11	Non ammesse al campionato	2	Escluse nel corso del campionato

FIGC / GRADUATORIA ESCLUSIONI E FALLIMENTI DEI CLUB

Nr	SOCIETÀ	DATE FALLIMENTI					
6	SAMBENEDETTESE	1994	2006	2009	2013	2021	2023
	TARANTO	1985	1993	1998	2004	2012	2025
5	CAMPOBASSO	1990	1996	2003	2013	2022	
	POTENZA	1986	1984	2010	2012	2013	
	VARESE	1988	1993	2004	2015	2019	
4	COSENZA	2003	2005	2007	2011		
	LUCCHESE	2008	2011	2019	2025		
	RIMINI	1994	2010	2016	2025		
	BRINDISI	1990	2004	2011	2015		
	SASSARI TORRES	1991	2006	2008	2017		
	TREVISO	1993	2009	2013	2019		
3	ANDRIA (2006, 2014, 2019), CASALE (1993, 2012, 2023), GELA (2006, 2011, 2019), MANTOVA (1994, 2010, 2017), MATERA (1997, 2011, 2018) MESSINA (1993, 2008, 2017), SIENA (2015, 2021, 2024), SIRACUSA (1995, 2012, 2019), SPAL (2005, 2012, 2025), TERAMO (2008, 2015, 2022), TRAPANI (1990, 2000, 2021), TRIESTINA (1994, 2012, 2016), VENEZIA (2006, 2010, 2015).						
2	AREZZO (1992 e 2010), AVELLINO (2009 E 2019), ALESSANDRIA (2003 E 2024), BARLETTA (1995, 2015), BENEVENTO (1989, 2005), CASERTANA (1993, 2021), CATANIA (1993 E 2011), COMO (2014 E 2016), FOGGIA (2012 E 2019), GROSSETO (1995 e 2015), MARTINA (2008, 2016), MONOPOLI)1994, 2010), PALERMO (1986, 2019) PERUGIA (2005 E 2010), PISA (1994, 2009), PISTOIESE (1988, 2009), PORDENONE (2003 E 2023), PRO VERCELLI (1990 E 2010), RAVENNA (2001, 2011), REGGIANA (2005, 2018), REGGINA (2015 E 2023), SALERNITANA (2005 E 2011), TERNANA (1993, 2026), VIAREGGIO (1994, 2014), VIS PESARO (1993, 2005),						

*: in questo caso sono compresi anche I fallimenti avvenuti nei campionati dilettantistici. Fonte: Elaborazione Commissione.



3

CONTESTO EUROPEO

3.1 Il perimetro delle competizioni

Le comparazioni sono sempre un utile esercizio per stabilire lo stato di salute di un sistema. Naturalmente, tenendo conto degli elementi in grado di spiegare le differenze. Per valutare e comprendere in pieno l'attuale condizione dello sport professionistico italiano, è perciò opportuno tratteggiare la cornice più ampia del generale contesto internazionale.

Per quanto riguarda il calcio maschile, è sempre più evidente la supremazia economica della Premier League, arrivata a produrre quasi il doppio dei ricavi di Bundesliga e Liga, e più del doppio di Serie A e Ligue 1. Gli effetti sono evidenti: essa ha potuto spendere da sola, nel calciomercato 2025, un importo maggiore di quello delle altre quattro leghe messe insieme (3,5 miliardi). Certamente, non può essere questo l'unico o il principale metro di valutazione, e tuttavia non può neppure essere relegato in secondo piano, specie considerando anche i risultati conseguiti dalla rappresentativa nazionale, che, fra l'altro, non si giova, come noto, dell'apporto di giocatori gallesi, scozzesi e nordirlandesi. Non sorprenda, quindi, che una cordata di investitori americani, tra i quali il fondatore di Amazon Jeff Bezos, abbia nelle scorse settimane perfezionato l'acquisto del 30% delle quote del Liverpool per l'equivalente di 1,64 miliardi di euro, sulla base di una valutazione totale del club pari a circa 5,47 miliardi di euro.



Fonte: UEFA Financial Report

RICAVI DA DIRITTI TV / TOP 5 CAMPIONATI* (MILIONI DI EURO)

LEGA	DIRITTI TV DOMESTICI	DIRITTI TV ESTERO	DIRITTI TV TOTALE
PREMIER LEAGUE	1900	2500	4300
LIGA	1200	800	2000
BUNDESLIGA	1100	150	1250
SERIE A	900	242	1142
LIGUE 1	78*	160	238

*: quota da BeIn Sport per una gara a giornata; il resto degli incontri è trasmesso dal canale di Lega Ligue1+, il cui obiettivo è di produrre 350 milioni dal 2028.



L'analisi delle fonti di ricavo rileva il rischio che le sempre più rilevanti risorse distribuite dalle competizioni UEFA (+153% negli ultimi 10 anni), insieme agli incassi da stadio e la valorizzazione commerciale che ne deriva, stiano alterando la competizione interna ai campionati domestici, in virtù del gap generato tra le squadre qualificate alle Coppe e quelle che ne restano fuori, costrette a fare i conti con la riduzione dei proventi da diritti tv dei tornei nazionali.

Incide, naturalmente, il numero stesso dei club professionistici: in Italia l'organico conta 100 squadre (7° posto tra le 211 Federazioni FIFA¹), tra le quali, da qualche anno, sono state inserite alcune seconde squadre. Nelle altre Federazioni europee, la media è intorno alla metà di quelle italiane. Nei campionati di Prima Divisione, Serie A, Premier League e Liga, sono le uniche con organico a 20 squadre, mentre la maggior parte degli altri tornei (18) conta tra 18 e 16 squadre; in comune in molti casi un meccanismo per contenere il turn-over ed uno o più livelli basati sul semiprofessionismo o su un sistema misto (pro/semipro).

Il numero dei club ha riflessi sia sugli aspetti finanziari che su quelli propriamente sportivi: i tornei a 18/16 squadre permettono fasi di play-off per aumentare l'interesse televisivo – commerciale, nonché calendari più flessibili per le Coppe nazionali o per rinviare gare delle squadre impegnate nelle fasi decisive delle Coppe o per l'attività della Nazionale.

Elaborazione Commissione

CAMPIONATI PRIMA DIVISIONE / I NUMERI DELLE 55 FEDERAZIONI UEFA							
PAESE	NR	PAESE	NR	PAESE	NR	PAESE	NR
INGHILTERRA	20	ROMANIA	16	GALLES	12	ESTONIA	10
ITALIA	20	UCRAINA	16	SLOVACCHIA	12	CROAZIA	10
SPAGNA	20	UNGHERIA	16	SVIZZERA	12	SLOVENIA	10
GERMANIA	18	SVEZIA	16	UNGHERIA	12	IRLANDA	10
PAESI BASSI	18	POLONIA	16	DANIMARCA	12	KOSOVO	10
PORTOGALLO	18	SAN MARINO	16	ISLANDA	12	MONTENEGRO	10
TURCHIA	18	LUSSEMBURGO	16	NORD IRLANDA	12	AZERBAIGIAN	10
BELGIO	16*	CIPRO	14	MALTA	12	GEORGIA	10
BULGARIA	16	GRECIA	14	NORD MACEDONIA	12	ANDORRA	10
SERBIA	16*	KAZAKISTAN	14	BOSNIA E.	12	FAR OER	10
BIELORUSSIA	16	ISRAELE	14	ARMENIA	11	ALBANIA	10
CECHIA	16	AUSTRIA	12	GIBILTERRA	11	MOLDAVIA	8
NORVEGIA	16	FINLANDIA	12	LETTONIA	10	LIECHTENSTEIN	0*
RUSSIA	16	SCOZIA	12	LITUANIA	10		

*: La Pro League belga tornerà a 18 dal 2026/27; la Superliga serba passerà a 14; in Liechtenstein non esiste un torneo nazionale (a parte la Coppa) e le squadre del principato sono ospitate nei campionati svizzeri.

Per quanto riguarda il versante femminile del calcio, la UEFA ha replicato nella Women's Champions League la centralizzazione dei diritti commerciali e radiotelevisivi e la formula campionato della competizione maschile, aumentandone la visibilità, la competitività e il valore.² Il quadro dei principali campionati domestici risulta eterogeneo: leghe indipendenti e divisioni interne alla federazione di riferimento (come la Serie A italiana). La tendenza, comunque, è quella di un modello di Lega indipendente e autonoma, sup-

¹ "Professional Football Report 2023", pubblicato dalla FIFA il 1° marzo 2024.
² Nell'ultima stagione, si è passati da 18,4 a 37,7 milioni distribuiti, oltre all'avvio di una seconda Coppa, la Women's Europa Cup, con un monte-premi di 5,6 milioni.

portata da contributi federali/governativi³ e dalle Leghe maschili.⁴ Per la pallacanestro, la situazione è più articolata: all'attività "ufficiale" promossa da FIBA, in linea con federazioni e leghe nazionali, è stata ormai sostituita dall'Euroleague, lega chiusa, basata su licenze pluriennali, wild card e criteri sportivo-commerciali, istituita nel 2000 ed oggi in grado di produrre numeri rilevanti sul fronte dei ricavi commerciali, degli ascolti TV e delle presenze negli impianti.

In questo scenario, si è inserito il progetto di un campionato europeo promosso da NBA, la Lega professionistica americana, e dalla stessa FIBA, al via dal 2027/28. Tra le manifestazioni di interesse per le due città-franchigia italiane tra le 12 totali, Milano e Roma, sono state presentate quattro candidature: l'Olimpia, sostenuta dal fondo Oaktree, proprietario dell'Inter, e la Pallacanestro Varese in partnership con il fondo RedBird Capital Partners, proprietario del Milan; la Basketball Club Roma SPQR e la Maxima Roma, sorti dal trasferimento nella capitale di Vanoli Cremona e Pallacanestro Brescia, per iniziativa dei nuovi proprietari americani.

EUROLEAGUE ED EUROCUP: PROFILI ESSENZIALI		
VOCE	EUROLEAGUE	EUROCUP
Natura	Competizione ECA di vertice, semi-chiusa e fondata su licenze	Seconda competizione ECA, con accesso misto sportivo/inviti
Partecipazione	Licenze A/pluriennali, licenze temporanee, wild card e accessi da EuroCup	Piazzamenti nazionali e inviti
Rilevanza economica	Media, sponsorship, market pool, ricavi arena e premi	Visibilità e premi inferiori, ma ruolo competitivo e commerciale per club emergenti
Controlli	FSFPR, CBS, soglie remunerazione, no overdue payables e CBC	Presidi ECA e requisiti di partecipazione

3.2 Nuovi assetti proprietari Le maggiori novità si sono ad ogni modo registrate sul versante degli assetti proprietari, a seguito dell'ingresso, negli ultimi due decenni, di investitori provenienti dall'estero e poi di investitori finanziari.

Solo nel 2024 in tutto il mondo, ci sono state 64 acquisizioni operate da fondi di investimento, private equity, venture capital o fondi di debito privati, per un investimento complessivo di 4,3 miliardi. In Italia, sulla base di quanto consta in assenza di un registro pubblico ad hoc, diverso e ulteriore rispetto alle evidenze del tradizionale sistema camerale, e quindi con un'approssimazione cui solo l'istituzione di un simile strumento potrebbe ovviare, sui 96 club di Serie A, B, C di calcio, 20 presentano un socio diretto con sede estera, con una presenza maggiore nella categoria economicamente più rilevante, mentre nelle altre prevalgono assetti diretti con sede nel nostro Paese.

Nella Serie A di pallacanestro, risulta una maggioranza di società con socio diretto con sede in Italia (14/16, l'87,5%), pur con 2 casi di società con socio diretto con sede estera (12,5%). Il tema non è limitare l'ingresso di capitali privati o internazionali nello sport professionistico italiano. Capitali solidi, trasparenti e orientati al lungo periodo possono essere un fattore di crescita. Il punto è assicurare adeguati livelli di identificabilità, trasparenza e solidità finanziaria di chi assume il controllo dei club. La modernizzazione dello sport professionistico deve tenere insieme crescita industriale, sostenibilità economico-finanziaria, trasparenza proprietaria, correttezza fiscale e contributiva, tutela dei

³ Come, ad esempio, il contributo di 20 Mln€ alla Liga F concessi dal governo spagnolo per i primi 3 anni.
⁴ Come, ad esempio, il prestito interest free da 20 Mln£ fornito dalla Premier League per lo sviluppo della Women's Super League Football.



lavoratori sportivi, ruolo dei tifosi e radicamento territoriale. Altro fenomeno sul quale va posta particolare attenzione, è quello delle “multi-club ownership” (MCO), club di diversi Paesi ma controllati dalla stessa compagine societaria. A livello mondiale, ci sono 230 società che fanno parte di una struttura di investimento multi-club, mentre erano meno di 100 cinque anni fa e meno di 40 nel 2012.

Allo stato delle cose, la UEFA si limita ad impedire a due club riconducibili ad uno stesso proprietario di partecipare alla stessa competizione europea, ma a detta di molti osservatori queste misure non sarebbero sufficienti a prevenire i rischi di conflitto di interessi, alterazione dell'integrità competitiva e possibili trasferimenti infragruppo non coerenti con valori di mercato. Profili, questi, che tendono ad assumere rilievo anche nella prospettiva della vigilanza sugli assetti proprietari e sulle operazioni con parti correlate. Non da meno, vanno considerate i timori diffusi fra i tifosi dei club considerati “satellite” nelle singole metriche proprietarie, preoccupati per l'indipendenza, l'identità e la competitività del proprio club.

Nell'ambito del contesto europeo, inoltre, si tengano presente le riforme legislative approvate recentemente in Inghilterra e in Francia, di cui già detto precedentemente.

4

ATTIVITÀ
SVOLTA



4.1 Funzioni della Commissione e avvio operativo

La Commissione si è insediata ed è entrata nel pieno delle sue funzioni il 1° ottobre 2025, sostituendo gli organismi di vigilanza endofederali preesistenti, Co.Vi.So.C per la FIGC e Com.Te.C. per la FIP, che avevano operato fino a quella data.¹

L'attività si è svolta primariamente in due ambiti, prima e durante le competizioni:

- a) controlli finalizzati all'ammissione ai campionati;
- b) controlli periodici, dunque in corso di stagione sportiva, funzionali alla partecipazione agli stessi.



Riguardo ai controlli del primo tipo, la Commissione effettua le necessarie verifiche sull'assolvimento degli adempimenti legali ed economico-finanziari che le società sono tenute a rispettare al fine di ottenere la licenza nazionale per l'iscrizione ai campionati. Le tipologie dei documenti, nonché i tempi e le modalità di presentazione degli stessi sono determinati dagli organi federali.

Sono parimenti gli organi federali a prevedere gli adempimenti da rispettare, con cadenza bimestrale / trimestrale, nel corso della stagione sportiva (cd controlli periodici): la documentazione sugli adempimenti relativi ad emolumenti, ritenute Irpef, contributi Inps, Fondo di fine carriera dei tesserati; relazioni e bilanci consuntivi; le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; una serie di prospetti da cui risultino alcuni "indicatori di controllo", finalizzati alla verifica della situazione economico-finanziaria: l'indicatore di costo di lavoro allargato (rapporto, cioè, tra il costo del personale e ricavi totali); l'indicatore di liquidità (vale a dire il rapporto tra le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e i debiti scadenti entro dodici mesi), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria; e infine l'indicatore di indebitamento (quindi, il rapporto tra debiti e ricavi). Il mancato rispetto degli adempimenti relativi ai pagamenti dovuti comporta sanzioni che possono variare da punti di penalizzazione fino all'esclusione dalla competizione, in caso di recidività.

Il superamento del prestabilito livello soglia degli indicatori può invece determinare il blocco totale o parziale delle operazioni di trasferimento nelle due sessioni previste.

¹ Allo scopo di garantire una transizione fluente dal vecchio al nuovo modello, il più volte richiamato art. 13 bis ha previsto che – tramite convenzioni da stipulare con FIGC e FIP – la nuova Commissione potesse valersi a tempo determinato (12 mesi, rinnovabili al massimo per ulteriori 6) di 4 unità di personale FIGC specializzato e della piattaforma telematica sino a quel momento utilizzata per i controlli finanziari.

Oltre ai poteri concernenti ammissione, esclusione e partecipazione alle competizioni sportive, la Commissione è stata dotata dalla legge anche di attribuzioni di vigilanza, che la legittimano a intervenire, quando ne ravvisi i presupposti, al di fuori della cornice procedimentale temporalmente programmata tipica dei controlli anzidetti, attraverso differenti strumenti: ispezioni, richieste di documenti, convocazioni in audizione.

Tutte le attribuzioni intestate dalla legge alla Commissione sono oggi da essa esercitate secondo una sequenza che muove dalle istruttorie affidate ad unità organizzativa interna appositamente istituita, denominata "Unità di Vigilanza e controllo", nella quale in fase di prima applicazione sta operando il personale in avvalimento ex lege di provenienza FIGC, prosegue con la trasmissione degli esiti del loro lavoro al Segretario generale, il quale, esaminate le risultanze, le sottopone al Collegio per la determinazione finale.

4.2 Ambito e attività di controllo e relativi esiti

Le società sportive professionistiche monitorate sono quelle partecipanti ai campionati di calcio di Serie A (20 squadre), Serie B (20), Serie C (60, di cui 3 seconde squadre) maschili e Serie A femminile (12), ed al campionato di pallacanestro di Serie A maschile (16), per un totale di 128 squadre.²

Tra il 1° ottobre 2025 e il 31 agosto 2026 sono stati effettuati complessivamente 1.558 controlli periodici infrannuali (1.451 sul calcio e 107 sul basket) e 1.130 controlli su adempimenti ammissivi (981/149) in vista della stagione 2026/2027 per un totale di 2.688 verifiche degli adempimenti previsti (2.432 relativi al calcio e 256 al basket). Nel corso delle azioni di controllo, sono state riscontrate violazioni condensate in n. 20 pareri del Collegio (15 in ambito FIGC e 5 in ambito FIP), emessi nel corso delle 26 adunanze svolte, in media oltre 2 al mese, comprese le 2 riunioni di agosto.

Nel periodo considerato sono stati inoltre adottati n. 55 atti d'urgenza,³ tempestivamente ratificati dal Collegio ai sensi del "Regolamento di organizzazione e funzionamento" della Commissione.

CONTROLLI PERIODICI E AMMISSIVI DA OTTOBRE 2025 A 31 LUGLIO 2026			
TIPOLOGIA CONTROLLI	FIGC	FIP	TOTALE
Controlli periodici infrannuali	1.451	107	1.558
Controlli ammissivi	981	149	1.130
TOTALE	2.432	256	2.688

a) Controlli periodici infrannuali: riepilogo sanzioni

Nel rammentare che, nell'odierno assetto, a fronte delle inadempienze riscontrate, le corrispondenti penalizzazioni sono inflitte dal Consiglio Federale nella pallacanestro, e invece dagli organi di giustizia sportiva federali nel calcio, il dato consolidato del totale delle penalizzazioni - tenendo presente anche l'attività svolta, nella prima parte della stagione 2025/26, dalle Commissioni endofederali (Co.Vi.So.C e Com.Te.C.) – è il seguente:⁴

² Si consideri che in Serie C militano le seconde squadre di Atalanta, Inter e Juventus e che molte squadre della Serie A Femminile fanno parte dei club maschili di Serie A e B.

³ Questo specifico genere di provvedimenti ha riguardato in prevalenza le verifiche dell'avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS richieste dalla Lega Nazionale Professionisti B e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) nell'ambito dei procedimenti finalizzati allo svincolo delle garanzie fideiussorie, nonché dalla FIGC nell'ambito delle istruttorie relative alle operazioni societarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda previste dall'art. 20 delle NOIF

⁴ Le sanzioni con effetto sulla stagione 2025-26 tengono conto dei provvedimenti emessi a partire dalla fine della stagione 2024-25 e di quelli emessi nel corso della stagione di riferimento.



FIGC / TOTALE SANZIONI

Da scontare nel 2025/26	113 punti
Da scontare nel 2026/27	20 punti

Elaborazione Commissione **FIGC / RIEPILOGO SANZIONI CON EFFETTO SULLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 26**

CLUB	CATEGORIA	PUNTI PEN.	ALTRE SANZIONI / NOTE
Lucchese 1905 S.r.l.	Serie C	12	Inflitti a maggio 2025, la società poi è fallita ed è stata radiata.
A.C.R. Messina S.r.l.	Serie C	14	Inflitti a maggio 2025, scontati nel Campionato di Serie D
Brescia Calcio S.p.A.	Serie B	4	Inflitti a maggio 2025, la società poi è fallita ed è stata radiata.
U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.	Serie C	24	
Rimini F.C. S.r.l.	Serie C	16	Escluso dal campionato in data 28 novembre 2025
Ternana Calcio S.r.l.	Serie C	5	
Campobasso F.C. S.r.l.	Serie C	2	
F.C. Trapani 1905 S.r.l.	Serie C	25	
Siracusa Calcio 1924 S.r.l.	Serie C	11	
TOTALE		113	

FIGC. Coinvolte 9 società: Brescia, Lucchese, Messina, Campobasso, Rimini, Siracusa, Ternana, Trapani, Triestina; le sanzioni inflitte dal TFN a Foggia 1920 e Napoli Women sono state poi annullate dalla CFA, nel 2° grado di giudizio.

Dei 113 punti di penalizzazione, sono stati 97 quelli realmente afflittivi (Brescia e Lucchese non si sono poi iscritte ai campionati di competenza e non li hanno quindi scontati), 83 quelli gravanti sulle classifiche dei campionati professionistici (il Messina, retrocesso dopo la sanzione, ha scontato 14 punti in Serie D).

Dalla stagione 2007/08, quando sono stati istituiti i controlli periodici sui pagamenti di emolumenti e tributi, il totale dei punti gravanti sulla scorsa stagione (113) è secondo solo a quello del 2018/19 (133) Nelle 19 stagioni considerate, le penalizzazioni totali ammontano a 930 punti, di cui 754 (79%) in Serie C, 186 (20,0%) in Serie B, 7 (0,7%) in Serie A. Nelle ultime due stagioni il trend è in crescita rispetto al periodo 2019/20 – 2023-24 in cui era stato invece contenuto.

Elaborazione Commissione **LE PENALIZZAZIONI NEL CALCIO / MANCATI ADEMPIMENTI EMOLUMENTI E TRIBUTI**

STAGIONE	SERIE A		SERIE B		SERIE C*		TOT	
	Sq	Pt	Sq	Pt	Sq	Pt	Sq	Pt
2007-08	20	0	22	1	90	32	132	33
2008-09	20	0	22	4	90	13	132	17
2009-10	20	0	22	10	90	13	132	23
2010-11	20	0	22	6	90	80	132	86
2011-12	20	0	22	19	90	85	132	104
2012-13	20	0	22	24	90	32	132	56
2013-14	20	0	22	13	90	17	132	30
2014-15	20	7	22	10	60	39	102	56
2015-16	20	0	22	7	60	23	102	30
2016-17	20	0	22	11	60	16	102	27
2017-18	20	0	22	17	60	68	102	85
2018-19	20	0	19	26	60	107	99	133
2019-20	20	0	20	2	60	9	100	11
2020-21	20	0	20	0	60	18	100	18
2021-22	20	0	20	2	60	6	100	8
2022-23	20	0	20	7	60	17	100	24
2023-24	20	0	20	2	60	11	100	13
2024-25	20	0	20	8	60	55	100	63
2025-26	20	0	20	0	60	113	100	113
TOTALE	7		186		754		930	

*: Fino al 2013/14 esistevano due campionati: la Serie C1 e la Serie C2, poi denominati anche Prima e Seconda Divisione. (dati aggiornati al 18 maggio 2026)

FIP. Una sola società, la Shark Trapani, è stata sanzionata a causa di inadempienze economiche, relative al processo verbale di contraddittorio stipulato con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani. Successivamente, il 12 gennaio 2026, il Giudice sportivo ha disposto l'esclusione della società dal Campionato e, nel consiglio federale del 16 luglio 2026, è stata revocata l'affiliazione della società alla FIP. Il dato storico delle penalizzazioni è molto contenuto: si contano 12 punti per i mancati adempimenti su emolumenti, ritenute, contributi, lodi e simili, nei confronti di 3 società: nel 2006/07 il TDSshop.it Livorno, due anni dopo la Solsonica Rieti e nel 2018/19 l'Auxilium Torino.

FIP / TOTALE SANZIONI

Sanzioni da scontare nel 2025/26	10 punti
----------------------------------	----------



Elaborazione Commissione

STAGIONE	SERIE A	
	SQ	PT
2006-07	18	2
2008-09	16	2
2018-19	16	8
TOTALE	12	

b) Controlli ammissivi: esiti

Ai fini della stagione sportiva 2026/27, la Commissione, tenuto conto delle verifiche svolte sulla documentazione acquisita e delle certificazioni trasmesse dalle competenti Leghe, ha rilevato il rispetto dei criteri previsti dalle normative federali e l'assenza di motivi ostativi al rilascio della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione ai Campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Serie A femminile e Serie A di pallacanestro, per tutte le società aventi diritto a partecipare ai campionati 2026/27.

4.3 Attività di vigilanza

a) Ispezioni

La Commissione ha provveduto, da un lato, all'implementazione di una nuova regolamentazione dell'attività ispettiva, comune per ambedue le discipline sportive, e, dall'altro lato, all'organizzazione delle relative risorse umane e finanziarie. Allo scopo, è stato svolto un proficuo e approfondito confronto anche con gli uffici del Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti. Nel frattempo, si è data continuità alle attività ispettive, attraverso il personale interno, tanto con riferimento alla pallacanestro quanto con riferimento al calcio. Le attività ispettive che sono state svolte si sono concluse senza evidenziare rilievi o criticità con riferimento ai club interessati.

b) Richieste di documentazione e audizioni

È stata svolta una istruttoria sulla S.S. Lazio S.p.A., con specifico riferimento al trattamento contabile di ricavi da diritti televisivi connessi alla transazione IMG contabilizzati al 30.09.2025, rilevanti ai fini dell'indicatore di costo del lavoro allargato relativo alla sessione di calciomercato invernale 2026. Non avendo riscontrato criticità riguardo al profilo analizzato, la Commissione ha disposto l'archiviazione del procedimento.

4.4 Poteri consultivi

Alla Commissione, l'art. 13 bis ha conferito in modo espresso un ampio potere di esprimere pareri. Tanto a richiesta, quindi in via preventiva; quanto invece di propria iniziativa, dunque d'ufficio, in ogni tempo. Questa attribuzione ha già trovato occasione di esplicazione, in ambedue le forme.

a. Pareri richiesti

In particolare, riguardo alla prima tipologia, il Collegio ha approvato un parere, su richiesta della FIGC, a gennaio 2026. Il tema sottoposto all'attenzione della Commissione atteneva alla legittimità o meno dell'eventuale entrata in vigore con immediatezza, rispetto alla sua approvazione da parte degli organi competenti, di una modifica agli adempimenti periodici previsti dalle NOIF attinenti al cd 'Indicatore di costo del lavoro allargato'. Considerato, in particolare, che il quesito era pervenuto negli ultimi giorni del calciomercato invernale, dopo che molti club avevano già iniziato o perfino concluso la rispettiva campagna acquisti osservando le regole previgenti, la Commissione, nel dare riscontro in senso negativo, ha richiamato l'attenzione sul rapporto fra

serietà dei controlli e tempo utile per il loro svolgimento, e sulla connessione diretta e immediata dell'invarianza delle regole, in simili situazioni, con il principio di par condicio fra i club.

b. Pareri d'ufficio

- **Rapporto tra l'impiego di risorse pubbliche nel settore sportivo e la promozione dei vivai giovanili, anche in relazione agli effetti che tali investimenti possono produrre sullo sviluppo del movimento sportivo nazionale.**
- **Requisiti di solidità finanziaria.**

Con il primo parere d'ufficio, la Commissione ha posto all'attenzione del Governo e del Parlamento, oltre che della Federazione interessata, il tema della disarmonia fra l'attenzione che il Legislatore ha nel tempo mostrato "alla salvaguardia e alla promozione" dell'attività giovanile, "riconoscendo e destinando contributi pubblici e sgravi fiscali a favore della valorizzazione dei calciatori", e la mancata predisposizione di meccanismi di verifica sulla destinazione di quelle risorse pubbliche e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, "anche in vista di possibili ulteriori interventi, che peraltro sono sollecitati dal mondo dello sport".

Negli indicatori economici descritti nei regolamenti federali, gli unici che la Commissione è tenuta ad applicare nello svolgimento dei compiti ad essa intestati dalla legge, il solo riferimento all'attività delle squadre giovanili riguarda "l'esclusione dei costi del personale dei calciatori professionisti Under 23 eleggibili per le Nazionali italiane ai fini del calcolo dell'indicatore del costo del lavoro allargato e, per le sole società calcistiche di Serie A, l'introduzione, a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028, della regola del pareggio di bilancio in cui vengono considerati investimenti virtuosi i costi direttamente attribuibili alle attività del settore giovanile, al fine di migliorare il risultato di bilancio complessivo". Secondo quanto indicato nel parere, dunque, si ravvisa l'opportunità di dare maggior peso negli indicatori patrimoniali a "tutti gli investimenti nel loro complesso nei settori giovanili e i relativi flussi finanziari ed economici dagli stessi generati, compresi i pagamenti di premi di formazione tecnica effettuati a favore delle società formatrici, a garanzia dell'effettività degli stessi", e di dotarsi di strumenti che consentano di verificarne l'effettività di impiego e i conseguenti risultati.

Con il secondo parere d'ufficio, la Commissione ha rilevato la limitatezza degli attuali indicatori patrimoniali, fattore che, anche in ambito federale, è stato recentemente valutato fra i fattori che condizionano lo sviluppo del sistema calcistico italiano. Ad avviso della Commissione, i parametri oggi vigenti non offrono sufficienti garanzie che i club ammessi alle competizioni, e quindi a iniziarle, siano anche in grado di portarle a termine. In particolare, dall'esperienza applicativa si trae come gli attuali indicatori patrimoniali rappresentino un indice di liquidità di breve periodo più che un vero e proprio requisito di solidità finanziaria di medio-lungo periodo e non riescono ad evitare il sorgere di stati di insolvenza delle società sportive e, di conseguenza, il ricorso alle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi di Impresa, come dimostrato, solo nella stagione appena trascorsa, dai casi di Rimini e Ternana. Determinando, inoltre, una più o meno incisiva riscrittura della classifica, per come sino a quel momento formatasi sulla base dei risultati sul campo, con annullamento degli effetti delle partite fino a quel momento disputate dal club estromesso dalla competizione.

E per vero anche nei casi di acquisizioni societarie, la normativa federale prevede il possesso, da parte dell'acquirente, di determinati requisiti di "onorabilità" e di "solidità finanziaria", sotto forma del semplice riconoscimento della reputazione goduta presso



un singolo istituto di credito e di una fidejussione in favore della rispettiva Lega o Divisione, a garanzia dei soli “debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali”. Tanto in sede ammissiva quanto in caso di cambi di proprietà, dunque, assumere quale requisito di solidità finanziaria ciò che al più può rappresentare un indice di liquidità di breve periodo pone a rischio quei valori di fondo del regolare svolgimento dei campionati e dell’equa competizione nei quali si sostanzia l’interesse generale a presidio del quale operano i controlli finanziari sui club.

4.5 Trasparenza

Ad oggi, la Commissione ha fornito riscontro a tre istanze di accesso agli atti. In particolare, una richiesta è stata parzialmente accolta, con diniego per la restante parte per difetto di interesse qualificato e tutela della riservatezza di terzi. Altre due richieste sono state integralmente respinte, per carenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

4.6 Assetto regolamentare

Nell’esercizio dell’ampia e diversificata autonomia regolamentare attribuita in modo espresso dalla legge alla Commissione, il Collegio ha già provveduto ad adottare i seguenti Regolamenti, pubblicati sul sito istituzionale della Commissione:

- 1. Regolamento sull’attività di vigilanza e controllo;
- 2. Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- 3. Regolamento di contabilità;
- 4. Regolamento sullo svolgimento delle attività ispettive;⁵
- 5. Regolamento in materia di trasparenza e accesso agli atti;
- 6. Regolamento sul trattamento di missione.

REGOLAMENTI / DETTAGLIO APPROVAZIONE	
REGOLAMENTO	APPROVAZIONE
Organizzazione e funzionamento	Adunanza n. 7 del 11.12.2025
Contabilità	Adunanza n. 10 del 21.01.2026
Trattamento di missione	Adunanza n. 10 del 21.01.2026
Accesso agli atti	Adunanza n. 12 del 26.02.2026
Vigilanza e controllo	Adunanza n. 14 del 31.03.2026
Attività ispettive	Adunanza n. 20 del 22.06.2026

4.6.1 Gli effetti del “Regolamento di vigilanza e controllo” sul sistema delle fonti

È necessario, al riguardo, soffermare l’attenzione, in particolare, sul Regolamento riguardante l’attività di vigilanza e controllo. La legge statale ha attribuito alla Commissione ampia autonomia non solo organizzativa ma anche regolamentare, riservandole, in via esclusiva, la disciplina – con proprio regolamento, appunto – dell’esercizio dei suoi poteri di controllo e vigilanza. Questa circostanza ha l’effetto di rendere, oggi, il sistema delle fonti che interessa questa materia, tripartito: non più, dunque, soltanto legge statale e normative federali, ma anche il Regolamento sull’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza, che è questa Commissione a dover emanare. Come accade anche per le altre Autorità indipendenti, in questi casi il Regolamento trae la sua forza primariamente dal rinvio che la legge statale, che avrebbe potuto intervenire direttamente, vi opera. Conseguentemente, alcuna norma espressione di ordinamenti di-

⁵ Sarà pubblicato sul sito istituzionale una volta completato l’iter con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

versi da quello statale, ivi incluso quello sportivo, potrebbe disporre in senso difforme non soltanto dalla legge statale, ma anche dai regolamenti della Commissione a cui essa espressamente rinvii.

A maggior ragione in forza del superamento del sistema delle fonti di regolazione basato sul modello duale legge statale/normative legali, l’odierno assetto che ne risulta non è fatto di mondi separati, ma di territori confinanti, da intendere come spazi di convivenza. Per quanto qui specificamente interessa, dopo l’avvento dell’art. 13 bis, attraverso l’autonomia riconosciuta dalla legge statale alla Commissione, club e tesserati persone fisiche hanno “qualcosa in più”.

Dal primo punto di vista, l’art. 78 bis, commi 2 e 3, NOIF, in coerenza con l’art. 13 bis, comma 3, D.lgs. n. 36/2021 e s.m., afferma che la Commissione, all’esito delle proprie verifiche – effettuate nello svolgimento, prima e durante le competizioni, le attività di vigilanza e controllo attribuitele dalla legislazione vigente – trasmette alla FIGC «i pareri obbligatori per l’adozione dei provvedimenti di competenza della FIGC concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione delle società dalle competizioni professionistiche». Il carattere obbligatorio di questi pareri esclude che le Federazioni sportive nazionali, cui la Commissione li invia una volta che il Collegio li abbia approvati, possano procedere – senza attenderli, e, comunque, in assenza degli stessi – all’adozione dei provvedimenti di loro competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. Limitatamente a questo profilo, dunque, l’effetto dell’art. 13 bis, nella parte in cui sancisce questa obbligatorietà, è la stretta dipendenza delle Federazioni sportive nazionali dal previo esercizio di un potere statale di controllo e vigilanza, nell’esplicazione delle proprie attribuzioni. A fronte del “qualcosa in meno” per le Federazioni sportive nazionali, club e tesserati hanno invece acquisito, con l’entrata in vigore dell’art. 13 bis, “qualcosa in più”.

In particolare, è necessario evidenziare, sempre con riferimento al Regolamento sull’attività di controllo e vigilanza, che in esso il Collegio ha dato attuazione ad uno dei punti cardine della riforma realizzata legislatore statale nel 2024. In particolare laddove prevede che, riguardo ai provvedimenti di competenza federale, di tipo primario e secondario, concernenti non solo l’ammissione e l’esclusione, ma anche la partecipazione dei club alle competizioni professionistiche in corso di svolgimento, la Commissione “ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 7” (così, l’art. 13 bis, comma 3).

Il principio del contraddittorio è, negli ordinamenti statali moderni, pietra angolare nell’ambito della relazione fra chi detiene il potere di prendere decisioni con effetti sfavorevoli per uno o più soggetti determinati, e chi ne è inciso. Storicamente, esso ha contraddistinto il processo, ma nel corso del tempo esso è stato esteso anche alla fase decisoria amministrativa che precede il processo, per l’ovvia ragione che una possibilità di difesa anticipata prima ancora che la decisione sia presa, è – sul piano funzionale – oggettivamente preferibile a dover attendere il processo per poter far valere le proprie ragioni. È, tuttavia, proprio quello che accadeva nel modello antecedente all’entrata in vigore dell’art. 13 bis, nel senso che alcuna norma – anche di matrice non statale – obbligava a dare a club e tesserati la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa già nel corso dell’istruttoria, in sede amministrativa, finalizzata a verificare la sussistenza o meno di un illecito disciplinare sanzionabile. Difendersi, diveniva possibile, appunto, solo a giudizio ormai instaurato, e dunque solo una volta posti in stato d’accusa per effetto di un atto di deferimento della Procura, con tutte le implicazioni



conseguenti, non ultimo l'inevitabile tempo tecnico di svolgimento di uno o più gradi di giudizio per ottenere una sentenza.

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 bis e del Regolamento riguardante l'attività di vigilanza e controllo, non è più così. La Commissione ha infatti provveduto a dare attuazione alla garanzia del rispetto del principio del contraddittorio, specificando casi e modalità nel regolamento previsto dal comma 7 della norma primaria, conformandola secondo una metrica ispirata a consolidati modelli di impronta garantista (il c.d. preavviso di rigetto) che trovano il loro ancoraggio, nel sistema giuridico statale, nella legge n. 241 del 1990.

Dunque, il parere obbligatorio che il Collegio oggi adotta si pone quale atto conclusivo – approvato da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione pubblica, e facente fede sino a querela di falso – di una sequenza articolata nell'ambito della quale un ente statale indipendente verifica, facendo uso di pubblici poteri, i fatti che potrebbero costituire illecito disciplinare, e dà anche alle parti, prima di pronunciarsi, la possibilità di difendersi.⁶

Elaborazione Commissione						
TEMPI INTERCORSI TRA I PARERI DELLA COMMISSIONE ED I PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC						
DATA PARERE COMMISSIONE	CLUB	DEFERIMENTO PROCURA	SENTENZA 1° GRADO TFN	TEMPO (GIORNI)	SENTENZA 2° GRADO CFA	TEMPO (GIORNI)
27/10/2025	Campobasso	06/11/2025	25/11/2025	29		
27/10/2025	Trapani	06/11/2025	08/01/2026	73	20/02/2026	116
23/12/2025	Siracusa	30/12/2026	26/02/2026*	65		
23/12/2025	Trapani	03/01/2026	09/03/2026	76	30/03/2026	97
26/02/2026	Siracusa	05/03/2026	26/03/2026	28		
26/02/2026	Trapani	05/03/2026	31/03/2026	33	23/04/2026	56
27/04/2026	Siracusa	05/05/2026	28/05/2026	31		
27/04/2026	Trapani	05/05/2026	28/05/2026	31	15/07/2026	79
27/04/2026	Juve Stabia	05/05/2026	28/05/2026	31		
27/04/2026	Crotone	05/05/2026	28/05/2026	31		
25/05/2026	Napoli Women	05/06/2026	02/07/2026	38	10/08/2026	77
Tempo medio tra invio parere e sentenza di primo grado: 42,3 giorni						
Tempo medio tra invio parere e sentenza di secondo grado: 85 giorni						

Elaborazione Commissione			
TEMPI INTERCORSI TRA I PARERI DELLA COMMISSIONE ED I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO FEDERALE FIP			
DATA PARERE COMMISSIONE	CLUB	DECISIONE CONSIGLIO FEDERALE FIP	TEMPO (GIORNI)
27/10/2025	Trapani Shark S.r.l.	24/11/2025	28

⁶ Va puntualizzato che, in forza dell'immutata attualità della sentenza n. 28164 del 27 giugno 2013 della Corte di Cassazione più volte richiamata, questa Commissione – non diversamente dalla Co.Vi.So.C – in quanto soggetto avente natura pubblicistica, rientra fra gli organi di controllo riconducibili al dettato dell'art. 2238 cod. civ., e dunque ogni comportamento dei club e dei loro tesserati che avesse l'effetto di compromettere o eludere l'esercizio dei poteri ad essa attribuiti integrerebbe il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

4.7 Strutturazione dell'ufficio

4.7.1 Finanziamento

La Commissione, con apposite delibere del Collegio, ha provveduto a dare attuazione ai commi 11 e 12 dell'art. 13 bis, che prevedono un sistema di alimentazione del funzionamento basato su due linee di finanziamento. La prima, per 1,9 milioni complessivi, di diretta e immediata derivazione statale, come chiarito da ultimo anche dalla Sezione Enti della Corte dei conti. La seconda, per 1,6 milioni complessivi, nella tipica forma del contributo di vigilanza – nella specie, da parte dei singoli club – che contraddistingue le Autorità indipendenti. In conformità alla norma istitutiva della Commissione, le delibere sono state definitivamente approvate a fine luglio dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, pubblicate sul sito istituzionale e sono in corso di esecuzione.

4.7.2 Bilanci

Come previsto dall'art. 13 bis, bilanci e consuntivi 2025 e preventivo 2026 sono stati approvati dal Collegio, previo parere del Collegio dei revisori, trasmessi alle autorità governative e pubblicati o in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nelle forme stabilite per le altre istituzioni indipendenti. La documentazione di bilancio è stata trasmessa, come parimenti previsto, anche alla Sezione della Corte dei conti competente per il controllo sulla gestione. In forza della ravvisata provenienza erariale della linea di finanziamento di 1,9 milioni, di cui ho poc'anzi detto, la Sezione Enti della Corte dei conti ha disposto l'assoggettamento della Commissione anche al controllo finanziario di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 259 del 1958.

4.7.3 Personale

Con DPCM del 6 marzo 2026, è stata definita la dotazione organica del personale della Commissione, e istituito il relativo ruolo, come previsto dall'art. 13 bis. Attualmente, le risorse umane operanti presso la Commissione sono nel complesso le seguenti:

- 1. due dirigenti apicali, nominati con DPCM;
- 2. sei, in posizione di comando da altre amministrazioni pubbliche;
- 3. quattro, in posizione di avvalimento ex lege, di provenienza FIGC;
- 4. una, contrattualizzata in applicazione della legge n. 150/2000.

Con la recente conversione in legge del DL n. 108 del 2026, a inizio agosto (Legge 4 agosto 2026, n. 142), sono state implementate a livello di normazione primaria tre misure essenziali per la compiuta strutturazione dell'organigramma. In particolare, sono stati previsti:

- in sede di prima applicazione, l'acquisizione ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 dei due dirigenti di seconda fascia previsti dal DPCM in dotazione organica;
- l'inquadramento in ruolo del personale in posizione di comando o analoga, secondo modalità già applicate dalla normativa vigente per altre amministrazioni pubbliche;
- l'indizione di specifici concorsi pubblici per il personale non di provenienza pubblica.

Il processo di attuazione di queste tre misure da parte della Commissione è, per tutte, in corso.

4.7.4 Accordi e convenzioni

Nell'ambito delle attività finalizzate al rafforzamento delle funzioni di vigilanza e controllo, sono stati promossi rapporti di collaborazione con amministrazioni, autorità indipendenti ed enti rappresentativi. Oltre alle Convenzioni con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), è stato sottoscritto l'Accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, volto a disciplinare le modalità di collaborazione. È stato inoltre definito il contenuto del



Memorandum con la Guardia di Finanza, finalizzato a favorire forme di cooperazione e supporto; sono in corso di definizione i protocolli con il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, la CONSOB, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

4.7.5 Innovazione tecnologica

La Commissione ha deliberato di dotarsi di una propria piattaforma, con caratteristiche innovative, nella prospettiva della cessazione, al termine delle scadenze previste dalla legge, della possibilità di avvalersi di quella utilizzata dalla FIGC per i controlli finanziari svolti nel precedente assetto. Nelle prossime settimane è prevista l'attività di collaudo e messa in esercizio del sistema unico di interazione digitale tra la Commissione e le società sportive professionistiche.

5

PROSPETTIVE



5.1 Proposte di legge di iniziativa parlamentare

Il dibattito pubblico e istituzionale sullo sport professionistico ha trovato negli ultimi due anni, in Italia, rinnovato slancio e vigore, sotto la pressione multilaterale di spinte al rinnovamento, anche di derivazione non nazionale, e, verosimilmente, anche di alcune specifiche situazioni di insuccesso.

È dato registrare, per conseguenza, al di là delle iniziative già tradottesi effettivamente in legge, la presentazione di un elevato numero di ddl in materia, in particolare per quanto attiene al calcio. Comunque lo si voglia interpretare, negli aspetti di merito di dettaglio di ciascuna proposta di legge, resta il dato oggettivo di una tensione generale al cambiamento. È appena il caso di evidenziare, infatti, che le maggiori forze politiche attualmente presenti in Parlamento hanno presentato almeno un ddl in materia, esprimendo fra l'altro, in tal modo, un'unanime posizione riguardo al tema della legittimazione della legge statale a regolare almeno alcuni aspetti dello sport professionistico, in rapporto al principio, che resta essenziale, di autonomia dello sport.

Nell'ambito dei ddl presentati nel corso della corrente legislatura, ricordiamo il n. 1120 del 2024, primo firmatario Sen. Molinari, recante «Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive», teso a introdurre per la prima volta nell'ordinamento italiano un'istanza di rappresentatività dei tifosi nell'ambito della governance aziendale, secondo uno schema che in altri Paesi trova riscontri di significativa particolare rilevanza. È il caso, più ancora che della Spagna,¹ della Germania, dove vige come noto la "regola del 50%+1". In base ad essa, la maggioranza delle azioni con diritto di voto di ogni società deve restare a disposizione degli associati, il che impedisce che un singolo investitore possa acquisirne il controllo. Significativa è la circostanza che questo modello, nelle scorse settimane, è stato riconosciuto conforme alle norme antitrust ed a quelle sul divieto di cartelli dall'Autorità Antitrust tedesca, in quanto ritenuto giustificato *"sulla base dell'obiettivo di preservare il carattere associativo dello sport e di garantire la partecipazione dei membri"*².

Il tema tocca profili che riguardano da vicino il nostro Paese: salvo eventuali sopravvenienze normative, nel 2028 entrerà infatti in vigore la legge delega n. 86/2019 (Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi), recante l'obbligo per le società sportive professionistiche di prevedere negli atti costitutivi un organo consultivo dedicato alla tutela degli interessi dei tifosi.

Altro ddl di interesse, risalente al 2025, è l'AS 1626, primo firmatario Sen. Gelmetti e co-firmatario Sen. Lotito, focalizzato sull'accesso alla proprietà dei club di calcio da parte di veicoli societari o fondi speculativi esteri con capitali di difficile tracciabilità.

Più di recente, e in particolare fra la primavera e l'estate del corrente anno, sono stati presentati in Senato altri tre disegni di legge, il n. 1902, primo firmatario il Sen. Marcheschi, il n. 1973, primo firmatario il Sen. Paganella e il n. 1980, primo firmatario il Sen. Pirondini, che, con diversificata impostazione, propongono una serie di riforme del sistema calcistico per rilanciarne la competitività nello scenario internazionale: dalla riduzione per legge del numero delle squadre professionistiche (da 100 a 80, lasciando alla FIGC il compito di stabilire le quote tra Serie A, B e C) all'aggiornamento del sistema di ripartizione dei ricavi da diritti tv, con l'intento di valorizzare la quota per l'utilizzo di giovani formati in Italia (oggi è all'1,1%), per i comportamenti virtuosi in tema di sostenibilità eco-

¹ La riforma legislativa del 1990 ha imposto ai club professionistici di trasformarsi in Società Anonime Sportive (SAD), con l'eccezione di Real Madrid, Barcellona, Athletic Club Bilbao e Osasuna.
² Dichiarazione del Presidente dell'organo alla Reuters.

nomico – finanziaria e per lo sviluppo dei settori femminili; dal tetto alle provvigioni degli Agenti sportivi sino a nuove e più ampie competenze, nell'ambito del sistema di controllo e vigilanza, per questa Commissione. Attualmente, l'esame congiunto delle tre proposte è in corso presso la 7ª Commissione Cultura e Sport del Senato, in sede referente.

Da ultimo, sono state depositate altre due proposte di legge sulla riforma del sistema calcistico, da parte dell'on. Berruto alla Camera (AC 3049) e da parte del Sen. Boccia al Senato (AS 1982), che, nel convergere sui temi della valorizzazione dei settori giovanili e sul limite ai compensi degli Agenti, ampliano limiti e sanzioni attualmente previsti riguardo all'utilizzo di proventi derivanti dalle scommesse e alle sponsorizzazioni delle agenzie di betting.

Ovviamente, soprattutto per il calcio, le prospettive del settore dipendono anche da circostanze che fuoriescono dal circuito istituzionale ma hanno grande incidenza sul funzionamento del sistema.

5.2 Il sistema dei trasferimenti fra costi bancari, regime fiscali e premi di formazione

Sulla propensione dei club a investire su calciatori formati in Italia incidono alcune dinamiche, che finiscono per agevolare le operazioni sul mercato estero. Fra questi, specialmente tre aspetti vanno qui evidenziati.

% di stranieri			
Leghe europee		Seconde squadre in Italia	
Campionato	%	Club	%
Premier League	75,4	Milan (D)	45
Primeira Liga	73,8	Inter (C)	32,1
Ligue 1	64,9	Atalanta (C)	25,2
Serie A	69,1	Juventus (C)	23,7
Bundesliga	61,4		
Liga	43,4		

“Stanza di compensazione”: Per ogni acquisto fra società italiane, i club operano da un punto di vista finanziario per il tramite delle Leghe, nell'ambito di una “stanza di compensazione”, nella quale chi si trovi con un saldo negativo tra acquisti e cessioni, deve garantire il corrispondente debito con fidejussioni (bancarie o assicurative), che hanno un costo elevato, ancora maggiore per le proprietà straniere che oggi sono una quota molto significativa in Serie A. Nel caso dell'acquisto di un calciatore da un club estero, invece, l'operazione non passa per la stanza di compensazione ed è possibile concordare dilazioni di pagamento a lungo termine senza l'obbligo di presentare fidejussioni bancarie.

“Reverse Charge IVA”. Un altro elemento di disallineamento che tende a orientare i club italiani verso acquisti dall'estero è quello dell'IVA: in sintesi, se il trasferimento ha luogo in Italia, la società acquirente riceve una fattura con aliquota ordinaria al 22% da pagare al momento, salvo poi poter compensare a credito quell'esborso di cassa, ma con effetto differito. Nessuna imposta, invece, per gli acquisti all'estero, in virtù del “Reverse Charge”, che sposta l'obbligo di assolvere l'imposta dal venditore al compratore. In buona sostanza, per un cartellino di un calciatore del valore di 5 milioni, il costo per il club diventa di 6,1 se proveniente da una società italiana e resta invece invariato in caso di società estera. L'applicazione del “Reverse charge interno” allo sport professionistico, come già avviene tra operatori italiani di altri settori specifici a rischio di evasione o frode, permetterebbe al compratore di compensare all'istante l'IVA a debito / credito senza alcun



movimento di cassa, equiparando gli effetti finanziari degli acquisti dei calciatori italiani a quelli stranieri, e senza effetti negativi sul gettito fiscale.

“Premio di Formazione Tecnica” (art. 99 NOIF). Un altro aspetto che incide invece sui club che dovrebbero formare i giovani calciatori è la progressiva riduzione dell’indennizzo che i club professionisti devono corrispondere alle società di base nel momento in cui un calciatore sottoscrive il primo contratto da professionista o il primo contratto biennale. Questo indennizzo, denominato “Premio di Formazione Tecnica” (art. 99 NOIF), ha un valore determinato dall’applicazione di un valore base combinato il coefficiente della categoria del club che tessera l’atleta e la durata degli anni di formazione o di contratto, ma, sebbene in caso di primo contratto professionistico la quota venga raddoppiata, rimane su livelli piuttosto bassi.

5.3 Diritti tv: la situazione italiana e quella degli altri Paesi

RIPARTIZIONE RICAVI DIRITTI TV / D.LGS 9/2008			
Quota	Ambito	Dettaglio	
50%	in parti uguali	11,2%	classifica ultimo campionato
		2,8%	punti ultimo campionato
		9,33%	risultati ultimi 5 campionati
		4,67%	risultati da stagione 46-47
28%	risultati sportivi	1,1%	minutaggio dei giovani
		12,54%	spettatori stadio ultimi 3 anni
		8,36%	audience tv
22%	radicamento sociale		
100%	Totale		

Altra circostanza fortemente incidente sui bilanci dei club è il riparto degli introiti dalla cessione dei diritti tv. Negli ultimi due anni, nel nostro Paese, il rapporto tra maggior e minor percipiente, secondo i criteri di ripartizione attualmente in vigore, ha raggiunto un rapporto di 3,2 e 3,3 a 1. A titolo esemplificativo, nel 2024/25 i primi 4 club della graduatoria derivante dall’applicazione dei criteri di ripartizione hanno ricevuto oltre 285 mln (pari a circa 31% del totale ricavato dall’asta), mentre le ultime 5 squadre non sono arrivate insieme a 150 mln (16%); nella stagione appena conclusa, i primi 4 club ricevono circa 285 milioni (32%), mentre gli ultimi 5 superano di poco i 140 milioni (15%). Al riguardo, Premier League (1,6 a 1) e Bundesliga (2,4 a 1) presentano rapporti con valori molto più contenuti. La riforma dello sport professionistico appena approvata in Francia, infine, ha stabilito per legge un limite di 1 a 3 nel rapporto tra maggior e minor percipiente dei ricavi da diritti tv.

Equilibri economico finanziari e struttura dei ricavi

La sostenibilità dei club calcistici, specie nelle serie maggiori, dipende, nel nostro Paese, in particolar modo da aree di business chiaramente identificabili: diritti tv, trading dei giocatori e brand (followers, oltre che abbonati). Non lo dice questa Commissione, lo dice quella parte del sistema bancario che, da tempo, segue da vicino il calcio, anche attraverso articolate operazioni di factoring su ricavi differiti. Occorre prestare ascolto a queste esperienze, nella logica di tesaurizzarne la conoscenza per sviluppare modelli più avanzati di quello attuale.

Per addivenirvi, sarà però senz’altro necessario che ai ricavi anzidetti si aggiungano anche quelli che sinora sono mancati all’appello. In particolare, l’alternativa di modello fra stadi monofunzionali aperti tendenzialmente un giorno a settimana, per alcune ore soltanto, ma con oneri di manutenzione e sicurezza per 365 giorni, anziché impianti

Il sistema degli indicatori

In questi primi dodici mesi, non ci siamo limitati a svolgere i compiti che la legge statale ci ha assegnato. Abbiamo anche osservato, approfondito, cercato più in generale di comprendere meglio alcune dinamiche di settore, anche transnazionali, traendone alcune impressioni. Alcune, introducono a traiettorie e scenari a tendere che si rivela necessario, non meno che urgente, considerare con grande attenzione.

Gli indicatori, oggi elaborati a livello federale, che questa Commissione è tenuta a usare per svolgere i compiti di controllo e vigilanza ad essa intestati dalla legge, incarnano una sorta di contabilità aziendale di secondo livello. Che si aggiunge, cioè, e in parte si sovrappone, a quella reale, alla cui tenuta i club sono obbligati in forza del codice civile, in quanto società di capitali.

La diversificata possibilità di elaborazione degli indicatori federali, sul piano contutistico, rende il sistema orientabile, in astratto, in direzioni anche molto differenti. Dall’autoconservazione pura e semplice in una cornice generale di precaria sostenibilità economico-finanziaria sino, all’opposto, alla promozione e al perseguimento di obiettivi strategici con effetti in grado di proiettarsi al di là del dato strettamente economicistico: per fare un solo esempio, allo sviluppo e al sostegno ai vivai e ai settori giovanili. Che giovano anche all’interesse – immateriale, ma che non per questo può essere trascurato - rappresentato dalla competitività delle rappresentative azzurre. Il punto è stato evidenziato da questa Commissione in un parere d’ufficio adottato prima dell’estate, auspicando un aumento del peso specifico della componente vivai e settori giovanili negli indicatori da applicare, specie se – al contempo, a quello stesso scopo – si avanzino formali richieste di sostegno a carico della fiscalità generale.

La questione non è tanto se lo sport professionistico possa essere sostenuto da misure di finanza pubblica a fondo perduto, ma se, ove esse siano disposte, si possa, da un lato, trascurare la realizzazione anche di specifici obiettivi che sottendono interessi immateriali a valenza generale, riflessivi delle forti radici sociali di alcune discipline, e, dall’altro lato, non dotarsi di sistemi di verifica della loro effettività di conseguimento. La risposta ritengo sia intuitiva.

La sostenibilità dei club calcistici, specie nelle serie maggiori, dipende, nel nostro Paese, in particolar modo da aree di business chiaramente identificabili: diritti tv, trading dei giocatori e brand (followers, oltre che abbonati). Non lo dice questa Commissione, lo dice quella parte del sistema bancario che, da tempo, segue da vicino il calcio, anche attraverso articolate operazioni di factoring su ricavi differiti. Occorre prestare ascolto a queste esperienze, nella logica di tesaurizzarne la conoscenza per sviluppare modelli più avanzati di quello attuale.

Per addivenirvi, sarà però senz’altro necessario che ai ricavi anzidetti si aggiungano anche quelli che sinora sono mancati all’appello. In particolare, l’alternativa di modello fra stadi monofunzionali aperti tendenzialmente un giorno a settimana, per alcune ore soltanto, ma con oneri di manutenzione e sicurezza per 365 giorni, anziché impianti

CONCLUSIONI



multifunzionali aperti 7 giorni su 7, è uno dei fattori che creano differenze di budget incomparabili fra i club italiani e quelli degli altri Paesi. Senza dimenticare che stadi di nuova progettazione possono elevare significativamente i livelli di sicurezza all'interno dell'impianto, impedendo, fra l'altro, il ripetersi di episodi di sopraffazione da parte di tifosi violenti a danno dei tifosi pacifici, magari con famiglie al seguito, che non fanno bene al calcio, e, verosimilmente, neppure agli introiti dei relativi club, oltre a generare spesa pubblica aggiuntiva in termini di forze dell'ordine mobilitate, e, in caso di scontri con feriti o peggio, di doverose prestazioni sociali per gli appartenenti alle stesse. Va ricordato che, negli ultimi dieci anni, in Europa, secondo le stime più accreditate sono stati costruiti o radicalmente ristrutturati oltre 150 stadi, che hanno generato un incremento del 40% dell'affluenza di tifosi e un balzo di oltre il 70% nei ricavi da stadio dei club proprietari già a partire dal primo anno di entrata in servizio. Le principali analisi di settore stimano che oltre 150 altri stadi saranno costruiti o ristrutturati nei prossimi 10 anni, anche in vista dei principali tornei internazionali.

Regolare svolgimento delle competizioni sportive e equa competizione

In Italia, l'occasione di Euro 2032 ha portato l'attuale governo a varare misure straordinarie per passare nel volgere di pochi anni da un vecchio modello di impianto a quello diffuso, da tempo, in larga parte del continente. Al riguardo, il decreto-legge n. 96 dello scorso anno ha finalmente aperto una fase nuova per la costruzione o ristrutturazione degli stadi di calcio, qualificando queste infrastrutture come di "interesse strategico nazionale" e introducendo importanti innovazioni, ivi inclusa una procedura accelerata per la loro realizzazione e il loro completamento in vista di Euro 2032. Allo scopo, è stato anche istituito un "Commissario Straordinario", nella qualificata persona dell'attuale Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, responsabile del processo di attuazione delle opere.

I primi effetti non hanno tardato a manifestarsi: a quanto consta, a fine luglio 2026, la FIGC ha ricevuto la candidatura di 13 città, per un totale di 16 impianti. La realizzazione di questi stadi, per i quali sono previsti interventi per complessivi 5,8 miliardi di euro, dei quali l'80% (circa 4,6 miliardi) da investitori privati, permetterebbe di colmare uno dei fattori di criticità storici del calcio italiano. In questo senso, l'impressione è che Euro 2032 stia funzionando nel nostro Paese come utile e atteso propulsore, ponendosi come punto di partenza, piuttosto che di arrivo, nella logica di stimolare un cambiamento generale.

Il principio di uguaglianza funziona fra eguali. Solo, fra eguali. Nell'ambito di una stessa stagione sportiva, invece, si creano situazioni anche di profonda differenza tra i club. Alcuni, onorano in modo pieno e tempestivo gli obblighi cui sono tenuti verso il fisco, verso la previdenza e verso giocatori, dirigenti e dipendenti in genere. Poi vi sono club che non lo fanno o non lo fanno sempre, talora perché la proprietà non è finanziariamente sostenibile da chi la detiene. Infine, vi sono anche club infiltrati dalla criminalità organizzata. Per i club che rientrano nel secondo e nel terzo gruppo, le partecipazioni alle competizioni sportive diventano di regola un percorso accidentato, a ostacoli, talora una gimkana. Con rischi di fallimento continuamente incombenti, iniezioni di capitale talvolta rocambolesche, presenza di prestanome, ricerche in extremis di "cavalieri bianchi". Tutti casi, questi, che innescano anche l'intervento dell'autorità giudiziaria statale, nelle sue diverse declinazioni possibili, DNA compresa.

Nel tempo, anche non breve, in cui queste situazioni si dipanano, lo svolgimento della competizione non è più lo stesso. Dove più dove meno, ma non è più lo stesso. Perde in regolarità di svolgimento, e anche in equità della competizione. Il tutto, a primario detrimento dei club appartenenti al primo gruppo, quelli cioè che assolvono tempesti-

vamente gli obblighi che sulla carta dovrebbero valere per tutti. È una cosa che accade da troppo tempo e che evidentemente non va bene.

È necessario perciò dirlo con chiarezza: non è pensabile continuare a considerare in modo indifferenziato ai nastri di partenza della stagione sportiva successiva – naturalmente, per i club del secondo e terzo gruppo che riescano ad arrivarci – questi ultimi e quelli, invece, appartenenti al primo gruppo.

Occorre altresì chiedersi, al riguardo, se, con l'effetto di preservare un simile assetto, sia il caso di ovviare al problema in modo per certi versi obliquo, piuttosto che in linea retta. Alla fine del 2025, una decisione degli organi di giustizia federali ha cancellato gli addebiti a carico di un club calcistico e del suo amministratore unico per non avere lo stesso provveduto, entro il termine prestabilito, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.¹

La decisione è stata motivata osservando che le ragioni di coercizione in cui da tempo versava la dirigenza del club hanno portato la Corte a «ritenere la sussistenza di quelle condizioni di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità proprie della forza maggiore che esclude la responsabilità dei reclamanti, tenuto anche conto del complesso quadro probatorio e dei molteplici elementi che, in modo allarmante, descrivono la intromissione mafiosa in una Società di calcio di professionisti». Premesso che nel dibattito si potrebbero per vero registrare opinioni non necessariamente unanimi sull'utilizzabilità del fattore "intromissione mafiosa" quale scriminante per un inadempimento puntuale e circostanziato quale un omesso versamento delle ritenute Irpef e Inps, resta il fatto che una mancata penalizzazione del club, in casi di questo genere, finisce di tutta evidenza con l'alterare – anche qui paradossalmente – la competizione con i club rimasti, invece, immuni dall'infiltrazione. Sul piano dei controlli, e quindi delle garanzie, quanto meno alle società calcistiche professionistiche uscite da vicende giudiziarie di determinate portate sarebbe opportuno che venisse chiesto – ai fini di una logica di partecipazione alla stagione sportiva successiva che non si accontenti della possibilità di lasciargliela iniziare solamente – un "qualcosa in più".

Nelle sedi parlamentari, la delicatezza del tema è stata avvertita. Nel corso dei lavori di conversione del recente decreto-legge numero 108 del 2026, sono stati presentati emendamenti orientati in questa direzione. Diretti, cioè, a dotare la Commissione di poteri aggiuntivi con specifico riferimento ai club che hanno attraversato o stanno ancora attraversando complesse vicende giudiziarie, anche – ma non solo – in caso di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Sono stati anche approvati ordini del giorno con il parere favorevole del Governo.

Colgo l'occasione per evidenziare l'opportunità di allineare l'esperienza italiana a quella inglese e francese attraverso un'eventuale estensione dei poteri di controllo e vigilanza a quel "qualcosa in più", nella forma di una verifica, con effetti condizionanti, sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria delle corrispondenti proprietà, quanto meno, si ripete, nei casi appena indicati.

¹ Si tratta della decisione n. 0029/CFA/2025-2026 della Corte Federale D'Appello, Sez. Unite, emessa all'esito del relativo giudizio avente ad oggetto la decisione emessa dal TFN in primo grado (n. 030/TFNSD-2025-2026 del 31.07.2025), che, accogliendo la contestazione della Procura federale, aveva addebitato ai convenuti la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), quarto capoverso, delle N.O.I.F., anche con riferimento al Fondo di fine carriera riguardante gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo.



Il regolamento UE sui rischi di riciclaggio nel calcio professionistico

Il mondo del calcio offre opportunità a chi vi lavora e a chi è appassionato, ma, secondo le autorità comunitarie, può creare opportunità anche per chi delinque. Il Regolamento UE 2024/1624, che entrerà in vigore dal 10 luglio 2027, assoggetterà i club professionistici di calcio e gli agenti sportivi agli specifici obblighi antiriciclaggio. È da puntualizzare che il Regolamento non lo ha fatto indistintamente, ma con una menzione espressa che non trova corrispondenza per altri ambiti settoriali. È un segnale chiaro, che comporta, per il calcio, l'adeguamento alle procedure antiriciclaggio nelle operazioni con gli investitori, negli accordi di sponsorizzazione, nei rapporti con agenti o intermediari e nei trasferimenti dei calciatori. Ne prendiamo atto, come Commissione, e siamo pronti a fare per intero la nostra parte, nella misura in cui saremo coinvolti, cooperando con le altre autorità nazionali competenti per dare piena effettività a questi controlli. Abbiamo già compiuto un passo formale nel palesare al riguardo la nostra disponibilità, e approfitto di questa sede per confermarlo. Del resto, anche in ciò si può misurare tutta la differenza tra un organo intrafederale a presidio di interessi essenzialmente sportivi e, invece, un ente statale indipendente in grado di garantire, al contempo, ulteriori interessi di carattere generale che trovino nello sport professionistico la loro occasione.

Pallacanestro

La pallacanestro non è uno sport professionistico "minore". Né sul piano sportivo, né, per quanto qui maggiormente interessa, su quello finanziario. Per dare un ordine di riferimento, è sufficiente un solo esempio: il recente passaggio di proprietà, in Nba, dei Los Angeles Lakers, tra i club sportivi più iconici al mondo, per 12,5 miliardi di dollari. L'Italia, i suoi club, le sue piazze più blasonate, non sono ai margini del sistema: è notizia da tempo di dominio pubblico che la lega nordamericana di pallacanestro, insieme alla Federazione internazionale (Fiba), lavori alla creazione di una nuova competizione continentale (denominata Nba Europe) che potrebbe debuttare nella stagione 2027/28, e Roma e Milano – considerati mercati strategici in forza della loro attrattività internazionale – sarebbero state individuate come sedi delle due franchigie italiane, sulle 16 inizialmente ammesse a parteciparvi.

Per restare al presente, è da dire che, in ambito nazionale, anche nell'ultima stagione non sono mancate situazioni di dissolvimento di club nel corso della stessa, con conseguente compromissione degli interessi di sistema rappresentati – nella pallacanestro, non diversamente che nel calcio – dal regolare svolgimento delle competizioni e dall'equa competizione. Anche su questo punto, è il caso di essere molto chiari: non vi sono ragioni per ritenere che sia un'esclusiva del calcio l'esigenza di implementare congegni – che, si ripete, la Commissione sarebbe pronta e in grado di gestire, non diversamente da quanto accade in UK – di congrua selezione all'ingresso nel capitale dei club, secondo precise metriche di onorabilità personale e solidità finanziaria. In tema, si può aggiungere che una simile innovazione sarebbe, per la pallacanestro, seppur non maggiormente necessaria, forse per dati versi più urgente di quanto non sia per il calcio, considerato che la FIP non consta al suo interno di un equivalente della Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.), deputata in ambito FIGC a effettuare alcuni tipi di verifica in caso di passaggi di quote di capitale pari o superiori al 10% nei club professionistici, seppure – va precisato – con poteri esercitabili solo ex post e privi di reali effetti cogenti.

Il superamento del modello Co.Vi.So.C. e Com.Te.C.: maggiori poteri e effetti riflessi

Come nel calcio, anche nella pallacanestro oggi attraversiamo la fase finale del processo di transizione da un modello fortemente improntato a proprietà familiari ad un assetto nel quale gli azionisti di riferimento sono, in misura sempre più significativa, fondi e società d'investimento. Senonché, a fronte di questi forti cambiamenti, le rego-

le sono rimaste sostanzialmente invariate: erano state pensate per il primo modello e non si adattano al secondo, nel senso che non riescono a intercettare questioni anche molto importanti. Nelle serie maggiori vi sono già oggi, in Italia, proprietà di club che potremmo definire per certi versi sfuggenti, cui non è cioè associabile un nome e un cognome, o una ragione sociale agevolmente identificabili. Beninteso, lo stesso sta accadendo anche al di fuori del nostro Paese, si tratta di dinamiche di ordine planetario. Non vanno osteggiate, ma occorre darsi strumenti adeguati. Del resto, regole vecchie per situazioni nuove, è ricetta che – in genere, dunque non solo nel calcio – non funziona.

I poteri che la norma statale istituiva ha attribuito a questa Commissione non sono gli stessi che in precedenza potevano esercitare, a livello intrafederale, la Covisoc per il calcio o la ComTec. per la pallacanestro. Sono maggiori. E diversi.

1. Maggiori attribuzioni

Dal primo punto di vista, per esemplificare, è stata introdotta a favore dei club, dalla norma statale istitutiva, la possibilità di interpellare – anticipatamente e in via diretta – i nostri uffici, prima di realizzare operazioni di pagamento su cui si nutrano dubbi, per le forme e/o i modi con cui le si vorrebbe attuare. Può, cioè, essere chiesto alla Commissione, a questo scopo, un parere in via preventiva. I club non hanno ancora fatto uso di questa facoltà. Confidiamo che ne comprendano appieno l'utilità e l'importanza, nel loro interesse così come del regolare svolgimento di ciascuna competizione, e vi facciano congruo ricorso.

2. Poteri differenti

Rispetto agli assetti antecedenti all'entrata in vigore del più volte citato art. 13 bis, teniamo a sottolineare che la diversità – oltre che il maggior numero – dei poteri intestati alla Commissione, pone anche questioni nuove. Aveni come centro gravitazionale il nuovo elemento di sistema rappresentato dal parere obbligatorio nel quale esitano i controlli finanziari su club e tesserati svolti dalla Commissione, che fa fede fino a querela di falso, ed è emesso da pubblici ufficiali esercitando poteri pubblici di matrice statale e previo contraddittorio con le parti. Il punto di novità è stato colto dalle Sezioni unite della Corte federale della FIGC, che, in una decisione emessa nei primi mesi del 2026, dopo aver premesso come questa Commissione si ponga «quale snodo essenziale e insostituibile dell'intera architettura dei controlli economico-finanziari, in quanto unico soggetto titolare del potere di accertamento delle irregolarità che possono dare origine all'azione disciplinare», ha riportato, condividendola, la posizione tenuta nel giudizio dalla Procura federale. Quest'ultima ha affermato che l'esercizio dei poteri istruttori della Procura medesima «risulta sostanzialmente incompatibile con i termini perentori ristrettissimi previsti per tali procedimenti disciplinari dall'art. 124 del Codice di giustizia sportiva», così come modificato dalla FIGC, dapprima nel giugno 2024 e poi nel dicembre 2025.

Da qui, la conclusione delle Sezioni unite della Corte federale d'appello nel senso che, «proprio la peculiare struttura procedimentale delineata dal legislatore federale – che ha inteso configurare i procedimenti scaturenti dalle segnalazioni della Commissione come procedimenti "per tabulas", fondati sulle risultanze dell'attività di verifica già svolta dall'organismo pubblico indipendente» fa di dette risultanze «il substrato fattuale e probatorio sulla cui base la Procura federale è tenuta a formulare la contestazione disciplinare e, specularmente, l'incolpato è chiamato ad articolare le proprie difese. Se, dunque, il legislatore ha ritenuto di concentrare l'attività istruttoria in capo alla Commissione e di comprimere drasticamente i tempi del procedimento disciplinare, ne discende che le segnalazioni della Commissione devono possedere un grado di



specificità tale da rendere sostanzialmente superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria da parte della Procura federale».

Riassumendo, dopo l'avvento dell'art. 13 bis e del suo riflesso nella normativa federale, rappresentato dal citato art. 78 bis delle NOIF, per la giurisprudenza federale non soltanto questa Commissione è l'unico soggetto titolare del potere di accertamento delle irregolarità finanziarie che possono configurare gli illeciti disciplinari che qui rilevano, ma il parere obbligatorio che essa rende, previo contraddittorio, sulla base dei controlli svolti, tende a rendere superflua l'attività d'indagine della Procura federale. Il cui ruolo si esaurirebbe dunque nel dare semplice forma ad un atto di deferimento motivato ab esterno, nella ricerca dell'ottenimento di una sentenza di condanna, la quale - per giunta - secondo una recente decisione della Corte di giustizia UE, quando tocchi diritti fondamentali sanciti dal Trattato, non ha valenza definitiva se non resa da un giudice "precostituito per legge".

L'impressione è che ci si trovi, sotto l'effetto di spinte multilaterali, in un passaggio di portata sistemica che offre un'importante occasione per mettere ordine e innovare. Prima ancora, per tornare a porsi interrogativi di base, ai quali probabilmente si pensava di aver trovato una risposta per sempre.

Nello specifico ambito dei controlli finanziari sui club, ciò significa esigenza di una rinnovata riflessione sull'essenza stessa del cd potere disciplinare. La domanda è semplice: è appropriato che un potere autenticamente disciplinare venga esercitato direttamente in forma processuale? Solitamente, infatti, il procedimento disciplinare si conclude con una decisione da parte dell'organo, non giudiziario, che ne sia titolare, e questa decisione è impugnabile, per chi intenda contestarla, davanti agli organi di giustizia competenti, instaurando un processo ad iniziativa della parte privata. Dunque, la Procura federale non vi dà inizio e anzi vi resta estranea.

Accade anche nello sport professionistico. Così infatti è, da tempo, per la pallacanestro. Per essa, al parere obbligatorio di questa Commissione, e già prima della Comptec, segue l'esercizio del potere disciplinare da parte del Consiglio federale, che assume una decisione impugnabile dai controinteressati dinanzi agli organi di giustizia federali. Per il calcio, no. Nel calcio, infatti, alle verifiche svolte ieri dalla Covisoc e oggi da questa Commissione, non segue alcuna decisione amministrativa, bensì un semplice inoltro atti - da parte di uffici federali cui non è attribuito potere decisionale - alla corrispondente Procura federale, affinché questa apra un processo a carico di club e dirigenti, con l'atto di deferimento che è un pò l'equivalente per la giustizia sportiva del rinvio a giudizio nel sistema penale.

Senonchè, dopo il recente riconoscimento - anche da parte della Corte federale, a Sezioni unite, come si è detto - che l'attività d'indagine che la Procura federale tradizionalmente svolgeva prima dell'atto di deferimento diventa oggi sostanzialmente superflua, in ragione delle verifiche che nella fase antecedente svolge, in contraddittorio, questa Commissione, sembra entrare in crisi non semplicemente l'idea di una funzione requirente privata di una componente tanto caratterizzante quanto quella in senso stretto inquirente, ma, forse, la stessa possibilità di continuare ad accettare la distinzione fra due modi completamente differenti - nel calcio, da un lato, e nella pallacanestro, dall'altro lato - di esercitare uno stesso potere, ai medesimi fini.

Nella pallacanestro così come in tutti gli altri ambiti extrasportivi in cui si radichi un potere autenticamente disciplinare, gli organi di giustizia sono deputati a svolgere la funzione giudiziaria, anche per verificare, quando lo richiedano i controinteressati, il

corretto esercizio di quel potere da parte degli organi amministrativi che ne siano titolari. Ma se si muove da questa premessa, fondata su evidenze oggettive, non ci si può non domandare come, nel calcio, la funzione giudiziaria possa coincidere, identificandosi, con la funzione disciplinare.

Del resto, l'articolo 13 bis stabilisce senza alcuna ambiguità, in modo espresso, che il parere di questa Commissione è strettamente correlato all'adozione di un vero e proprio "provvedimento", vale a dire un'autentica decisione, da parte di organi federali. Questo schema disegnato dalla legge statale, avente per baricentro il parere di questa Commissione, mentre ricalca quello già sostantivo per la pallacanestro, rende ancor più distonico il passaggio dal parere al semplice atto di deferimento da parte della Procura federale, per sua natura prospettante una semplice ipotesi accusatoria, e quindi privo di ogni tratto decisivo.

Certamente non sfugge che, per il calcio, evolvere - desidero precisarlo, in questa sola specifica materia dei controlli finanziari su club e tesserati - da un rito accusatorio a uno impugnatorio, allineandosi così alla pallacanestro, sarebbe transizione non banale. Ma si può ancora considerare sostenibile, e soprattutto non inutilmente farraginoso e disfunzionale, perpetuare quasi per inerzia un rito accusatorio che resti in un certo senso aggrappato alla memoria passata di un potere disciplinare un tempo esercitato in esclusiva e superato ormai da un singolare regime di riconosciuta coabitazione a tempistiche per così dire rovesciate, vale a dire pochi giorni per le verifiche della Commissione, molti di più per una Procura federale la cui attività è da quelle verifiche resa superflua? Su questo, riprendo un'esortazione del Presidente Mattarella che, per la forza del messaggio, credo sia non dimenticabile da alcuno di noi e capace di adattarsi alle sfide più grandi così come a quelle meno grandi: «Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco».



RINGRAZIAMENTI

Questa è la prima Relazione al Parlamento dell'attuale Collegio, che riassume i primi 12 mesi di impegno costante, di sfide non sempre facili, di avanzamenti i cui effetti non sempre si possono cogliere immediatamente. Un anno nel quale abbiamo dato continuità a controlli e vigilanza dal tratto in parte innovativo, costruendo nel contempo, giorno dopo giorno, tassello dopo tassello, un'Autorità che un anno fa non esisteva. In questo percorso, non ci siamo sentiti soli. Desidero perciò cogliere l'occasione per esprimere gratitudine, a nome del Collegio, alle istituzioni – innanzi tutto, alle Commissioni parlamentari, inclusa la Bicamerale Antimafia – che hanno scelto di ascoltarci. Anche in futuro, offriremo doverosamente fattiva cooperazione ogni volta che ci sarà richiesta, e non faremo mancare propositività, tanto più alla luce dei nuovi poteri che ci sono stati da ultimo assegnati dalla legge.¹

Convinto ringraziamento ci sentiamo di rivolgere ai Ministri Abodi e Giorgetti, e ai loro Uffici, anche per aver seguito con massima attenzione e tempestività l'adozione degli atti generali previsti dalla legge per il concreto funzionamento della Commissione. Gratitudine esprimiamo all'Avvocatura generale dello Stato, che ci aiuta a orientare al meglio la nostra azione e ci supporterà nelle eventuali situazioni di conflitto, agli attori istituzionali con i quali abbiamo definito (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) o stiamo definendo (CONSOB e Garante per la protezione dei dati personali) protocolli di collaborazione attiva, nonché, infine, a tutti gli enti pubblici e semipubblici che in questi mesi ci sono stati accanto nel dare progressivamente forma, anche sul piano logistico, alla nostra organizzazione (Agenzia del Demanio, Sogei, Credito sportivo, Sport e salute).

Reputo un privilegio rivolgere un sentito ringraziamento ai colleghi del Collegio – Ariela Caglio, Vincenzo Carbone, Francesca Di Donato, Gabriele Fava, Giuseppe Marini, e Alessandro Zavaglia – che con impegno, rigore e senso istituzionale hanno accompagnato ogni scelta affrontata insieme per trovare un punto di caduta comune, nonché al Segretario Generale, Mario Morelli, e al vice Segretario Generale, Alessandro Annessa. È per me un privilegio con-

dividere con loro questa esperienza. Un ringraziamento sincero va infine al Collegio dei Revisori, ai Funzionari e ai Dipendenti, a tutte le donne e gli uomini della Commissione, che ogni giorno, con competenza e dedizione – e, ci tengo a dirlo, con lo spirito di sacrificio tipicamente necessario nella fase di avvio di ogni nuova organizzazione pubblica – contribuiscono al lavoro e alla credibilità dell'istituzione.

In questi mesi, ci siamo adoperati per dar vita ad una Commissione capace non solo di vigilare, ma anche di porsi come attore di un dialogo attivo anzitutto con i club, con le Federazioni, e con le Leghe. Preservando, in ogni situazione, l'indipendenza dell'Autorità, attributo essenziale e distintivo per questo genere di istituzioni, che non intendiamo interpretare come distanza, giacché mantenere autonomia dai soggetti vigilati e dal decisore politico senza sconfinare nell'autoreferenzialità è, a nostro avviso, doveroso e possibile. La fiducia del pubblico, riteniamo, non si costruisce solo con la competenza tecnica, ma è fatta anche di trasparenza delle scelte, coerenza degli indirizzi e capacità di rendere intelleggibili decisioni complesse.

Concludo, osservando che l'affresco tracciato in questa Presentazione disegna, nel complesso, una traiettoria evidente di lavoro comune con tutti gli attori istituzionali, nel segno di alcune innovazioni che si appalesano necessarie per rendere lo sport professionistico italiano più solido, quindi anche più competitivo, e, ci si consenta di aggiungere, auspicabilmente più vincente, non solo sui palcoscenici domestici. Questo nella consapevolezza che – per mutuare da un grande intellettuale francese, Paul Valéry, uno dei suoi aforismi più efficaci – “il guaio del nostro tempo, è che il futuro non è più quello di una volta”.

Vi ringrazio.

Massimiliano Atelli

Presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

¹ Nel corso dei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 108 del 2026, è stata infatti intestata alla Commissione un'ulteriore attribuzione di rilievo. Essa potrà infatti segnalare, con deliberazione del Collegio, alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, nonché alla federazione sportiva volta per volta interessata, accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento e di equa competizione dei campionati sportivi. Si tratta di un'attribuzione in tutto analoga a quella da tempo intestata all'AGCM e all'ANAC.

